



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 322

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 7 luglio 2010

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 5
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 10
3 ^a - Affari esteri	» 18
4 ^a - Difesa	» 23
5 ^a - Bilancio	» 34
7 ^a - Istruzione	» 83
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 106
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 112
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 113
11 ^a - Lavoro	» 116
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 120

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 123
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 127
Per la sicurezza della Repubblica	» 128
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 130
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 131
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 132

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 134
--	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . . . *Pag.* 135

Sottocommissioni permanenti

4^a - Difesa - Pareri *Pag.* 140

11^a - Lavoro - Pareri » 142

14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri » 143

CONVOCAZIONI *Pag.* 144

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali *Pag.* 161

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 7 luglio 2010

77^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2226) Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

In considerazione del fatto che la Commissione giustizia è stata convocata con urgenza per l'espressione del parere su un emendamento alla manovra finanziaria, il presidente BERSELLI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

207^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BENEDETTI VALENTINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Riprende la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 giugno e degli ulteriori emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore SANNA (*PD*), completando l'illustrazione degli emendamenti svolta nella seduta di ieri, si sofferma sul tema della rinuncia alla sospensione del processo penale. A suo avviso, è preferibile riconoscere alle alte cariche la facoltà di chiedere che il procedimento parlamentare per la sospensione non sia attivato. Al contrario la proposta presentata dal senatore Boschetto con l'emendamento 1.57 prevede che l'interessato eserciti la rinuncia irrevocabile solo dopo la deliberazione parlamentare.

Illustra anche l'emendamento 2.0.1, diretto a prevedere che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici è prorogata di diritto per un tempo pari al periodo di sospensione del processo penale, nonché l'emendamento 2.0.2, in base al quale la Camera di appartenenza proclama il subentro al proprio componente, se questi è destinatario di una condanna all'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, a una pena detentiva supe-

riore a due anni per delitto non colposo o a pena detentiva superiore a sei mesi per delitti commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio.

Conclude, sottolineando che le proposte emendative della sua parte politica configurano una disciplina complessivamente alternativa a quella del disegno di legge in esame.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) illustra l'emendamento 1.57, che riprende una condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia, diretta a prevedere l'ipotesi di rinuncia, mediante comunicazione da parte dell'interessato alla Camera di appartenenza (o al Presidente del Senato nell'ipotesi di processo penale nei confronti del Capo dello Stato). Dal momento che la tutela riguarda la funzione e non la persona, è preferibile, a suo avviso, stabilire che la rinuncia intervenga successivamente alla deliberazione parlamentare sulla sospensione.

Illustra anche l'emendamento 2.18, in base al quale la nuova disciplina si applica anche in relazione a fatti antecedenti all'assunzione della carica e ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. In riferimento a tale questione, osserva che l'emendamento 1.56 del relatore propone di sopprimere al comma 1 le parole: «anche a fatti antecedenti alla assunzione della carica», nel presupposto che tale estensione sia già implicita nella formulazione attuale.

Il senatore CECCANTI (*PD*) osserva che l'emendamento 1.56 determinerebbe un esito opposto a quello indicato nel parere della Commissione giustizia, secondo la quale l'asimmetria della disciplina per quanto riguarda il Presidente della Repubblica e i membri del Governo si dovrebbe risolvere, prevedendo espressamente l'estensione della sospensione, anche in relazione a fatti antecedenti l'assunzione della carica, per il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(308) CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale

(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

(1039) *D'ALIA*. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

– e *petizione n. 313 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Vicari ha ritirato l'emendamento 22.0.2.

Il relatore SAIA (*PdL*) riferisce alla Commissione sugli incontri informali svolti dai due relatori e dal Presidente della Commissione con i rappresentanti del Ministero dell'interno, soprattutto in relazione agli emendamenti presentati.

Sollecita, quindi, la convocazione del comitato ristretto per l'esame preliminare degli emendamenti.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) si associa a tale sollecitazione e si dichiara fiducioso circa la possibilità di una conclusione positiva dell'esame prima della pausa dei lavori parlamentari.

Il senatore BIANCO (*PD*) invita la Presidenza e gli stessi relatori – i quali peraltro sono autorevoli membri della Commissione bilancio – a sollecitare la Commissione bilancio ad esprimere il proprio parere sul testo unificato e sugli emendamenti, al fine di consentire una tempestiva conclusione dell'esame in sede referente, secondo quanto auspicato, peraltro, anche dal Presidente del Senato.

Il PRESIDENTE sollecita i gruppi parlamentari che ancora non vi abbiano provveduto a designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE informa che, a partire dalla seduta di domani, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, per i presupposti costituzionali, del disegno di legge n. 2262 (Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2180**Art. 1.****1.56**VIZZINI, *relatore*

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della carica,».

1.57

BOSCETTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo rinuncia irrevocabile da parte dell'interessato, da esercitare entro cinque giorni dalla deliberazione parlamentare.»; al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo rinuncia irrevocabile da parte dell'interessato, da esercitare entro cinque giorni dalla deliberazione parlamentare.».

Art. 2.**2.18**

BOSCETTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della carica, nonché ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

178^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo e per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazione su emendamento)

Il relatore, presidente BERSELLI, solleva in primo luogo delle perplessità sul metodo adottato dal Governo con la presentazione, nell'ambito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economia, di un emendamento che – allo scopo certamente condivisibile di ridurre il pesante onere gravante sulle finanze dello Stato per i risarcimenti per l'irragionevole durata dei processi, e più in generale di ridurre l'arretrato della giustizia civile – incide però significativamente sul sistema del processo civile, senza che sia consentito un adeguato approfondimento in materia, in particolare da parte della Commissione giustizia che è chiamata a dare il suo parere entro il 18 di oggi.

Egli osserva che, ricorrendo in realtà i presupposti costituzionali di necessità ed urgenza determinati dall'enorme arretrato della giustizia civile e dalle sue conseguenze finanziarie, il Governo avrebbe ben potuto adottare un decreto-legge, che avrebbe quindi potuto essere adeguatamente valutato dalle Commissioni competenti, e che avrebbe avuto anche il vantaggio dell'immediata vigenza.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa in primo luogo presente che la valutazione dell'inserimento di questo emendamento nell'ambito della manovra finanziaria deve tener conto del fatto che questo Governo, per la prima volta, ha messo la questione della giustizia civile al centro della politica di promozione dello sviluppo economico.

Ella sottolinea quindi come, al di là di questi aspetti strategici e di lungo periodo, l'emendamento ha l'immediata finalità di ridurre gli oneri derivanti dalle riparazioni per l'eccessiva durata dei processi, ed in questo senso rappresenta un significativo contributo alla manovra economica.

Il senatore LONGO (*PdL*) esprime in primo luogo il suo più vivo apprezzamento per la consapevolezza dimostrata dall'Esecutivo della centralità del buon funzionamento della giustizia civile nella modernizzazione del sistema economico nazionale, una consapevolezza del resto in linea con gli indirizzi generali della politica governativa.

Tuttavia, egli ritiene che la condivisibile attenzione agli effetti della giustizia civile sull'efficienza del sistema produttivo e sulla propensione delle imprese a investire in Italia, non possa far venire meno la necessità di adottare gli interventi normativi in materia processuale nelle sedi loro proprie e con le modalità più opportune.

Adottare un intervento in materia di processo civile di così ampia portata, come quello proposto, attraverso un emendamento sottratto alla cognizione primaria della Commissione giustizia, e destinato a seguire la sorte del decreto-legge a cui si riferisce, non escluso il possibile ricorso al voto di fiducia.

L'adozione di una simile procedura impedisce il necessario approfondimento in sede tecnica degli interventi proposti, con il rischio di determinare conseguenze sul sistema opposte a quelle auspiccate.

Concorda la senatrice DELLA MONICA (*PD*), la quale fa presente come già questa mattina in Commissione bilancio ella avesse formulato una proposta non dissimile da quella testé avanzata dal Presidente ed aveva invitato il Governo a ritirare il proprio emendamento e, semmai, a presentare un decreto-legge che anche l'opposizione avrebbe esaminato con la massima attenzione e disponibilità.

Approvare invece l'emendamento così come è stato presentato significa introdurre nel sistema novità assolutamente dirompenti: si pensi solo alla limitatezza dei tempi concessi ai Presidenti di tribunale e di corte d'appello per redigere il programma per la riduzione del contenzioso civile e implementarne l'attuazione, e alle pesanti conseguenze che i risultati di tale attività hanno sulle loro carriere.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel concordare con le osservazioni dei colleghi che l'hanno preceduto e nell'esprimere a titolo personale il più vivo apprezzamento per l'attività fin qui svolta dal ministro Alfano per la modernizzazione del servizio giustizia, ritiene che il ri-

tiro dell'emendamento da parte del Governo sarebbe una soluzione saggia e apprezzabile, a fronte della quale l'intera Commissione, ma soprattutto la maggioranza, non potrebbe che manifestare la massima disponibilità ad affrontare seriamente – cioè con un apposito disegno di legge, che a suo parere non dovrebbe avere le caratteristiche della decretazione d'urgenza – l'annoso problema della riduzione dell'arretrato della giustizia civile.

In caso contrario, la Commissione giustizia, chiamata ad esprimere un semplice parere su un intervento così complesso e di ampia portata, non potrebbe non rilevare – e la fedeltà all'indirizzo politico di maggioranza non può far velo a tali considerazioni – le gravi criticità che presenta la proposta governativa: si pensi all'improponibilità dell'adozione di una procedura paracconciliativa come quella proposta con ricorso agli ausiliari senza il consenso delle parti; alla ingiustificata ampiezza della platea nella quale possono essere scelti gli ausiliari del giudice, comprendente soggetti quali i notai o i docenti universitari che professionalmente non si occupano di redazioni di sentenze; alla deplorabile previsione di ipotesi vessatorie nei confronti delle parti come quella prevista al comma 10, che determina effetti punitivi perfino nei confronti della parte vittoriosa; all'inaccettabile disposizione che consente l'assunzione della prova a mezzo del cancelliere, senza nemmeno prevedere l'accordo delle parti.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nel concordare con le osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ritiene che le disposizioni recate dall'emendamento del Governo configurino una serie di vere e proprie mostruosità giuridiche.

In particolare, egli fa presente che il comma 4 prevede che la nomina dell'ausiliario per la sollecita definizione della controversia sia decisa dal giudice nelle cause in cui fissa o già è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ma delle due l'una: o la precisazione delle conclusioni non è avvenuta, e allora non si comprende su quali elementi l'ausiliario possa formulare la sua proposta, ovvero la precisazione delle conclusioni è avvenuta, e in tal caso il giudice è già in grado di pronunciare la decisione.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva come il Governo stia ripercorrendo la stessa strada fallimentare già percorsa con il disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 2009.

Già in quell'occasione la pretesa di inserire la riforma del processo civile all'interno della manovra finanziaria determinò la conseguenza dapprima del necessario stralcio di tali disposizioni, abbinate peraltro con altre norme del tutto eterogenee, e la sua sottrazione – totale alla Camera dei deputati, parziale al Senato – alla naturale competenza della Commissione giustizia.

Il risultato è stata una riforma del processo civile nei fatti totalmente inoperante ed inutile. Il Gruppo del Partito Democratico nell'ultimo anno ha più volte segnalato la necessità di riprendere il dibattito sul processo

civile, con un intervento ben più coerente ed organico, che coinvolga anche la materia del processo di esecuzione, volutamente trascurata dal Governo.

All'invito dell'opposizione, si risponde ora con questo emendamento, una scelta se possibile ancora peggiore di quella adottata un anno e mezzo fa, dal momento che in questo caso la Commissione giustizia non è coinvolta dall'esame in sede referente, neanche insieme ad altre Commissioni, e che la scelta stessa di affidare un intervento così complesso sul processo civile ad un unico emendamento ad un decreto-legge vicino alla scadenza, e sul quale sarà probabilmente posto il voto di fiducia, taglia alla radice qualsiasi possibilità di confronto serio e dibattito approfondito.

L'oratore invita poi la Commissione a riflettere sul carattere dirompente delle disposizioni sull'ausiliario del giudice e sull'assunzione della prova da parte del cancelliere, che configurano un vero e proprio processo di degiurisdizionalizzazione, che non può non tradursi in una riduzione della qualità del servizio giustizia.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), nel ritenere che il parere non possa non tener conto delle osservazioni del senatore Li Gotti circa la necessità che l'ausiliario possa esprimere le sue valutazioni su un *petitum* inequivoco, segnala l'inopportunità dell'inserimento del comma 17, che interferisce con la più complessiva regolamentazione della materia degli *stages* e dei tirocini recata dal disegno di legge sulla riforma della professione forense.

Il senatore CENTARO (*PdL*) esprime in primo luogo il più vivo apprezzamento per la consapevolezza dimostrata in questi due anni dal Governo dello stretto legame esistente tra efficienza del servizio giustizia e modernizzazione del sistema produttivo, una consapevolezza che rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale rispetto al passato.

Tuttavia, egli non può non concordare con le critiche formulate nei confronti del metodo adottato dal Governo, che purtroppo insiste nell'errore già compiuto, come è stato ricordato in occasione della manovra finanziaria per il 2009.

L'oratore segnala poi, fra i punti maggiormente critici, l'introduzione dell'istituto della motivazione breve che, così come configurato dalle lettere c) e seguenti del comma 13, rischia di non portare alcun beneficio, ma anzi un aggravio dei tempi, dal momento che è da presumere che nella maggior parte dei processi vi sarà almeno una parte che chiederà la motivazione estesa, con il risultato di un inutile raddoppio di lavoro per il giudice costretto a stendere prima una motivazione breve, e successivamente una motivazione completa.

Altro aspetto di estrema criticità è rappresentato dalla norma sull'assunzione delle prove da parte dei cancellieri.

Il relatore, presidente BERSELLI, si associa alle considerazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto e segnala un'incongruenza

al comma 8, rappresentata dal fatto che mentre qualora la proposta dell'ausiliario abbia ad oggetto diritti indisponibili il giudice, nel disporre con decreto l'omologa pronuncia sulle spese, nulla si dice invece su tale ultima questione qualora la causa abbia ad oggetto diritti disponibili.

Il Presidente dispone quindi la sospensione della seduta al fine di valutare la redazione del parere.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 18,45.

La senatrice DELLA MONICA (PD) dà lettura dell'allegata proposta di parere.

Il relatore, presidente BERSELLI, illustra una proposta di parere sulla quale si svolge un breve dibattito cui partecipano i senatori MUGNAI (PdL), CENTARO (PdL), BENEDETTI VALENTINI (PdL) e LI GOTTI (IdV) e il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, e a seguito del quale il relatore BERSELLI riformula la proposta di parere come allegata.

La proposta di parere dei senatori dell'opposizione, posta ai voti, non è approvata.

La proposta di parere del relatore, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 19,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione giustizia, condividendo le motivazioni che hanno giustificato l'emendamento 48.0.1000 in esame ed apprezzando l'impegno connesso, da un lato, all'auspicabile risparmio di spesa derivante dall'erogazione dell'indennizzo previsto dalla cosiddetta «legge Pinto», dall'altro, al rilancio della competitività nel quadro di un processo deflattivo volto a ridurre l'imponente numero di processi civili arretrati, al di là del non condivisibile metodo utilizzato nella specie dal Governo, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. va indicato un termine più congruo rispetto a quello del 31 gennaio 2011 proposto al comma 19. Appare ragionevole fissare detto termine al 31 dicembre 2011;

2. la procedura di cui al comma 4 deve prevedere l'accordo delle parti, previa audizione delle stesse. Nell'ipotesi in cui non sia già stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice deve chiedere alle parti se intendono avvalersi dell'ausiliario ed in caso positivo le deve invitare a precisare immediatamente le conclusioni;

3. in riferimento al comma 6, l'ausiliario deve prestare giuramento davanti al giudice e non al cancelliere;

4. nell'ipotesi disciplinata dalla prima parte del comma 8, relativa alle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, stante il contenuto decisorio della proposta di cui all'articolo 7, appare necessaria una previsione relativa alle spese, in quanto la norma si limita a contemplare la mera accettazione della proposta dell'ausiliario;

5. appare necessario eliminare l'articolo 257-ter concernente l'assunzione della prova a mezzo del cancelliere;

6. per quanto riguarda la motivazione breve della decisione, si ritiene inutile prevedere la «motivazione estesa» e relativi provvedimenti consequenziali, in quanto già la motivazione breve consente alle parti di proporre impugnazione contenendo, sia pure in sintesi, gli elementi necessari costituiti dalla sommaria elencazione dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con riferimento a precedenti conformi. Il versamento del contributo unificato non appare infatti dissuasivo nella richiesta della motivazione estesa anche in caso di non impugnazione, con la conseguenza che il giudice nella maggior parte dei casi dovrebbe redigere due distinte sentenze, una con motivazione breve ed un'altra con motivazione estesa;

7. deve essere espunto il comma 17, in quanto trattasi di materia afferente all'ordinamento professionale forense già all'esame dell'Aula del Senato della Repubblica.

La Commissione propone altresì la seguente osservazione:

apparirebbe opportuno espungere dal comma 5, in riferimento all'albo degli ausiliari, i notai nonché i docenti o i ricercatori universitari stante la loro diversa formazione professionale.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI, D'AMBROSIO
E GALPERTI SU EMENDAMENTI AL DISEGNO DI
LEGGE N. 2228**

La Commissione Giustizia del Senato,

pur prendendo atto che l'emendamento oggi presentato dal Ministro della Giustizia alla manovra economica ha l'intento di affrontare il grave problema dell'arretrato della giustizia civile;

considerato, peraltro, che si tratta di materia particolarmente complessa, che richiede approfondimenti irrinunciabili anche nell'ottica di tempestive modifiche normative;

rilevato che l'articolato proposto con l'emendamento in esame presenta molteplici criticità per il contrasto con principi fondamentali (*in primis* gli articoli 3, 24 e 102 della Costituzione) e per l'irragionevolezza di talune delle soluzioni proposte, che lungi dal risolvere i problemi della efficienza della giustizia finiscono con aggravarli prolungando ingiustificatamente i tempi del processo;

considerato, inoltre, che vi è massima disponibilità di tutte le forze politiche ad affrontare in tempi brevi i problemi della giustizia civile,

invita

il Ministro della Giustizia a ritirare l'emendamento proposto e a presentare, nelle forme più opportune, una proposta di legge che possa essere esaminata, approfondita e approvata al più presto.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

98^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 16,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione satellitare del Senato, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla vicenda dei cittadini eritrei in Libia

Il presidente DINI introduce i temi dell'audizione.

Il sottosegretario Stefania CRAXI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Ricorda in premessa che da fonti locali risulta che è stato raggiunto un accordo per la liberazione dei circa 250 rifugiati eritrei rinchiusi nel carcere libico di Braq nel Sud della Libia.

Al riguardo richiama che nel Centro di Misurata si sarebbe registrata una situazione di forti proteste e disordini generati dagli immigrati a seguito della distribuzione, da parte delle autorità libiche, di formulari per selezionare personale da adibire a lavori socialmente utili. Gli interessati avrebbero, invece, scambiato tali formulari per documenti finalizzati al loro rimpatrio in Eritrea. Il Governo attraverso la nostra rappresentanza diplomatica ha chiesto ogni possibile chiarimento sui motivi che hanno indotto ad effettuare tale trasferimento degli immigrati eritrei e rassicurazioni su come le stesse autorità intendessero procedere, auspicabilmente d'intesa con l'UNHCR. Il Governo è poi particolarmente attivo per sollecitare un ruolo più incisivo e determinante dell'Unione europea.

Si sofferma quindi sulla questione della chiusura dell'Ufficio dell'UNHCR a Tripoli. Al riguardo il Governo ha operato per fornire una soluzione. Il Ministro degli esteri ha personalmente auspicato l'avvio di un negoziato tra le Autorità libiche e l'Alto Commissariato per la conclusione di un Accordo che costituisca il quadro giuridico necessario a consentire all'UNHCR di proseguire nello svolgimento delle proprie attività in Libia. Anche grazie a questa azione l'UNHCR potrà proseguire ufficiosamente nelle attività di assistenza ai rifugiati in Libia e contestualmente avvierà un negoziato con la Libia per la definizione di un *Memorandum of Understanding* che costituisca il quadro giuridico per l'operatività dell'Alto Commissariato nel Paese.

Secondo quanto riferito dall'Alto Commissariato, l'immediata ripresa delle attività dell'UNHCR in Libia consentirà di garantire assistenza ai quasi 9.000 rifugiati registrati nel Paese e di completare le pratiche di «*re-settlement*» di circa 900 persone. Inoltre, l'Alto Commissariato potrà processare le 400 pratiche di richieste di asilo ancora in esame e proseguire le visite nei Centri di raccolta libici, in collaborazione con le organizzazioni *partners* operanti in loco.

Ricorda peraltro che la Libia non è parte della Convenzione di Ginevra del 1951. Ma va anche ricordato che Tripoli ha comunque firmato e ratificato la Convenzione OUA del 1969 relativa a specifici aspetti della problematica dei rifugiati in Africa, testo complementare alla Convenzione di Ginevra, riconosciuto dall'UNHCR, e che impegna a garantire lo *status* di rifugiato secondo i criteri di Ginevra.

Nel corso degli anni si è tuttavia registrata una crescente sensibilità delle autorità libiche nei confronti della problematica dei rifugiati ed una più chiara volontà di Tripoli di collaborare con le competenti organizzazioni internazionali a una migliore gestione del fenomeno.

Il presidente DINI sottolinea come il coinvolgimento italiano risulterebbe maggiore ove risultasse che i cittadini eritrei erano diretti in Italia e sono stati oggetto di respingimento.

Il sottosegretario Stefania CRAXI sottolinea che non vi sono prove di tale circostanza e che i respingimenti, in ogni caso, avvengono in acque internazionali e non italiane.

Il presidente DINI fa presente che al di là della dinamica dei fatti resta l'importante problematica del riconoscimento del diritto di asilo ai migranti diretti in Italia.

Il senatore MARCENARO (*PD*) sottolinea che tra i circa 250 eritrei detenuti a Braq, il centro di detenzione libico, ci sarebbero alcune persone che sono state respinte dall'Italia, come ipotizzato dal Commissario straordinario del Consiglio d'Europa per i diritti umani Thomas Hammarberg, in una lettera del 2 luglio indirizzata al ministro degli esteri Frattini e della difesa Maroni. Non tutte le persone che si trovano in questa struttura sono state respinte dall'Italia, ma sulla base delle notizie pervenute con sicurezza si può dire che 11 persone sono state respinte dall'Italia il 1° luglio 2009 e che altre persone sono state respinte sulla base di un avvistamento di elicotteri in mare al largo di Malta il 6 giugno 2010, in seguito ad una segnalazione di elicotteri italiani alle motovedette libiche che sono intervenute. Chiede quindi al Governo risposte precise al riguardo.

Chiede altresì al Governo chiarimenti su eventuali maltrattamenti e torture e auspica che a livello parlamentare possa instaurarsi un contatto tra Italia e Libia anche nell'ambito dell'attuazione del Trattato di amicizia.

Il presidente DINI fa presente che la problematica sollevata in sede europea riguarda le competenze sia del Dicastero degli esteri, sia di quello dell'interno.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*), nel condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Marcenaro, sottolinea come il pattugliamento e i respingimenti pongano un problema politico di estrema gravità, mettendo in pericolo la stessa immagine dell'Italia sulla scena internazionale.

Il presidente DINI ricorda che l'accordo bilaterale tra il ministro dell'interno Amato e la controparte libica sui pattugliamenti risale al dicembre 2007. Rileva che, avendo l'Italia sottoscritto il Trattato di amicizia con la Libia, essa è chiamata ad una particolare attenzione al contesto libico.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) ringrazia per le tempestive comunicazioni del Governo e prende atto positivamente della conclusione della vicenda con la liberazione dei cittadini eritrei. Auspica peraltro un attento monitoraggio della situazione da parte dell'Italia e una migliore cooperazione bilaterale di polizia. Fa presente che con il Trattato di amicizia la problematica dei transiti illegali sia stata affidata sostanzialmente alla controparte libica; occorre pertanto vigilare attentamente sul rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. Ritiene preoccupante che non si possa disporre di informazioni dettagliate sui flussi migratori e sulle attività di respingimento.

La senatrice MARINARO (*PD*) si sofferma su quanto riferito dal Sottosegretario sulla mancanza di iniziative e prese di posizione a livello

europeo. La motivazione risiede, a proprio avviso, nella delicata condizione in cui si trova l'Italia rispetto all'Unione europea nel porre in essere attività di respingimento contrarie al diritto internazionale e comunitario. Ricorda che le più importanti direttive comunitarie in materia di asilo non sono state ancora recepite e che l'Accordo di amicizia con la Libia deve essere in concreto attuato nella sua pienezza. A tal fine, sollecita a sua volta iniziative parlamentari bilaterali.

Il senatore PERDUCA (*PD*) rileva come la liberazione dei cittadini eritrei non possa costituire prova di una soluzione soddisfacente della vicenda e che il Trattato di amicizia con la Libia è un accordo che presenta numerose ombre, stante la posizione della Libia rispetto al trattamento dei rifugiati.

Ritiene indispensabile conoscere dalla Rappresentante del Governo notizie precise sull'avvenuto o meno respingimento da parte italiana dei profughi e se essi siano stati oggetto di violenze perpetrate con strumentazioni fornite dall'Italia ovvero da cittadini libici addestrati dalla polizia italiana.

Il senatore TONINI (*PD*), nel ribadire le ragioni che giustificano l'opportunità del Trattato di amicizia con la Libia, ritiene che la sua applicazione debba essere gestita in modo trasparente. Le notizie esposte in apertura dal Sottosegretario e dal Presidente evidenziano il ruolo virtuoso che il Trattato può svolgere nello spingere la Libia ad applicare principi essenziali del diritto internazionale.

Assume dunque le dichiarazioni del Sottosegretario come testimonianza di un impegno attivo dell'Italia in proposito.

Il senatore TOFANI (*PdL*) ringrazia a sua volta il Sottosegretario per la tempestività delle comunicazioni rese.

Sottolinea come la problematica del trattamento dei migranti provenienti dalla Libia non possa riguardare solamente l'Italia, ma debba al contrario inquadrarsi in un contesto comunitario, tanto più che l'Italia si pone sovente quale paese di transito e non di destinazione. Ritiene in proposito singolare che sulla problematica del rispetto dei diritti umani dei profughi non si sia pronunciata l'Unione europea, ma solamente il Consiglio d'Europa.

Il senatore MICHELONI (*PD*) lamenta l'uso politico dei migranti, senza affrontare il tema delle migrazioni. L'applicazione del Trattato di amicizia ha, di fatto, spostato la frontiera marittima del paese nel deserto libico della cui gestione vi è una oggettiva corresponsabilità. Crede che i fenomeni migratori debbano essere gestiti in modo più ampio e complessivo.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) afferma che l'Italia debba farsi parte attiva per la definizione di un accordo tra la Libia e l'Unione

europea. Altri Paesi, come la Francia, hanno sottoscritto con più paesi africani accordi di cooperazione e amicizia che potrebbero essere presi a modello per un più efficace rapporto con i paesi da cui provengono i principali flussi migratori.

Il presidente DINI ricorda che l'Italia ha stipulato accordi di riammissione con tutti i paesi del bacino del Mediterraneo. Rispetto alla problematica della gestione dei flussi migratori provenienti dalla Libia, fa presente come comprensibilmente l'Italia si ponga in una posizione di particolare responsabilità. Assicura infine il proprio impegno per l'instaurazione di un dialogo a livello parlamentare tra Italia e Libia.

Il sottosegretario Stefania CRAXI prende atto che il dibattito ha investito problematiche più ampie rispetto all'episodio dei cittadini eritrei in Libia.

Fa presente che il ruolo che l'Italia è chiamata ad esercitare, e che il Governo italiano esercita nei confronti della Libia, non può giungere ad invadere le prerogative di un altro Stato sovrano.

Conferma che l'Esecutivo pone da tempo e con forza la tematica delle migrazioni irregolari all'attenzione delle competenti sedi europee.

Il Governo italiano si è peraltro impegnato nell'avere informazioni e nell'agire nei confronti della Libia sulla recente vicenda, senza dimenticare che ai sensi dell'articolo 6 del Trattato di amicizia vige una specifica garanzia del rispetto dei diritti umani da parte di entrambi gli Stati.

Il presidente DINI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,15.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

142^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15,50.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Con riferimento all'esame, in corso presso la commissione Bilancio, del decreto-legge n. 78 del 2010 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), la senatrice AMATI (PD) esprime il proprio disappunto a seguito del recepimento, in uno degli ultimi emendamenti presentati dal relatore, dei contenuti del disegno di legge n. 2096, relativo all'istituzione di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani. Tale modo di procedere, infatti, avrebbe come effetto immediato la totale vanificazione dell'iter sino ad ora svoltosi presso la commissione Difesa, che era comunque giunto ad uno stato avanzato, con contestuale e profonda lesione delle prerogative istituzionali della stessa.

Il presidente CANTONI ricorda di aver già sottolineato, nelle dovute sedi, l'inopportunità di recepire tematiche strettamente attinenti alla sfera di competenza della commissione Difesa in emendamenti riferiti a provvedimenti non assegnati alla stessa per l'esame di merito, con conseguente impossibilità di compiere un qualsiasi tipo di valutazione in ordine ai loro contenuti.

Il senatore SCANU (PD), nell'associarsi a quanto osservato dalla senatrice Amati, sottolinea la grave lesione patita dalla Commissione in ordine alle proprie prerogative istituzionali. Nel corso dell'esame di merito presso la commissione Bilancio del decreto-legge n. 78 del 2010, sono stati infatti presentati numerosi emendamenti relativi a materie di stretta

competenza della Commissione e volti ad introdurre profonde modifiche dell'attuale assetto normativo (dalla ridefinizione del modello professionale all'accentuamento dei poteri in capo allo stesso ministro della Difesa).

Pone quindi l'accento sulle risultanze dell'odierna riunione del Consiglio supremo di Difesa, che si è soffermato sulle delicate tematiche dell'esercizio e dell'acquisizione dei sistemi d'arma, oggetto, peraltro, di una specifica mozione a sua firma.

Conclude auspicando che le proprie osservazioni siano condivise anche dai Commissari delle forze politiche di maggioranza.

Ad avviso del senatore GALIOTO (*PdL*), quanto rappresentato dal senatore Scanu sarebbe, in larga parte, condivisibile.

All'avviso espresso dal senatore Galioto si associano anche i senatori AMATO (*PdL*) e CARRARA (*PdL*).

Con riferimento ad un presunto ampliamento delle prerogative del ministro della Difesa, il sottosegretario COSSIGA precisa che le proposte emendative presentate al decreto-legge n. 78 del 2010 concernevano essenzialmente le attività di *procurement*, in ordine alle quali le prerogative parlamentari figurano rafforzate. Per quanto attiene, quindi, agli emendamenti inerenti al modello di Difesa, rileva che essi incidono solo sulle entità numeriche, senza intaccare l'architettura strutturale del sistema.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), preso atto dei rilievi emersi nel dibattito, invita i commissari a tenere conto del particolare contesto di crisi, europeo ed internazionale, in cui si inseriscono le previsioni del decreto-legge n. 78 del 2010, che appaiono pertanto necessitate ed indifferibili.

Resta comunque ferma –a suo avviso- l'opportunità che siano i responsabili dei singoli ministeri a poter decidere concretamente come effettuare i previsti tagli di bilancio.

IN SEDE REFERENTE

(161) RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare

(1157) PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare

(1510) TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari

(2125) PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari

– e petizione n. 15 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 giugno scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana del 16 giugno aveva avuto luogo l'illustrazione dell'unico ordine del giorno e delle proposte emendative riferite ai primi sedici articoli del testo articolato presentato dal relatore Galioto (pubblicate in allegato al resoconto della stessa), cede la parola ai presentatori per l'illustrazione degli emendamenti relativi ai restanti articoli del provvedimento (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il senatore SCANU (*PD*) dà per illustrati gli emendamenti 17.2, 17.3, 17.5, 18.1 e 19.1.

Il senatore PEGORER (*PD*) illustra quindi l'emendamento 19.0.1, che riconosce al personale militare la possibilità di costituire associazioni senza il preventivo parere del ministro della Difesa, rilevando che la proposta si pone nel solco di una riforma organica dell'istituto fondata sul riconoscimento del ruolo sociale delle rappresentanze. Inoltre, nel corso delle audizioni tenutesi sul tema, era altresì emerso un sostanziale orientamento favorevole del personale in ordine a quanto previsto nell'emendamento in questione.

Interviene brevemente il senatore RAMPONI (*PdL*), osservando che la normativa vigente già riconosce al personale la possibilità di costituire associazioni, dettando altresì gli opportuni criteri.

Il senatore PEGORER (*PD*) precisa che la proposta emendativa si connota, in particolare, per la possibilità di costituire associazioni senza il preventivo parere del ministro della Difesa.

Il senatore SCANU (*PD*) dà infine per illustrato l'emendamento 20.3.

Il sottosegretario COSSIGA esprime parere contrario sull'emendamento 01.1, su tutte le proposte riferite all'articolo 1, sugli emendamenti 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, su tutte le proposte riferite all'articolo 5, sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1, 12.2, 12.3 e 12.5, su tutte le proposte riferite agli articoli 13 e 14, sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6 e 15.7, su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 16, sulle proposte 17.1, 17.4, 17.5 e 17.6, ed infine su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 18, 19, 20 e 21.

Dichiara quindi di rimettersi alle valutazioni che la Commissione riterrà opportune in ordine alle proposte 2.2, 3.5, 4.7, 4.8, 4.9 (rilevando, però, che gli emendamenti riferiti all'articolo 4, di identico tenore, potrebbero comportare un aumento di spesa), 6.0.1 (invitando tuttavia i presentatori al ritiro in quanto il personale del Corpo militare della Croce rossa non appare inquadrabile nel comparto sicurezza e difesa), 10.3 (a patto

che il riferimento al COBAR delle Capitanerie di porto sia opportunamente sostituito con quello al COIR, con contestuale riformulazione dell'emendamento), 15.5, 17.2 e 17.3.

Con riferimento all'emendamento 12.4, osserva inoltre che la proposta potrebbe essere più opportunamente riferita all'articolo 11, relativo alla composizione dei consigli della rappresentanza militare.

Si riserva, infine, l'effettuazione di ulteriori approfondimenti sulle proposte 7.3, 7.4, 7.7 e 8.8, al fine di proporre, se del caso, eventuali riformulazioni.

Conclude esprimendo avviso favorevole sull'ordine del giorno G/0/161-1157-1510-2125/1/4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO
DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 161, 1157, 1510 E 2125**

Art. 17.

17.1

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 3, sostituire le parole: «più elevato in grado, è responsabile della disciplina» con le seguenti: «eletto dall'assemblea nel corso della prima convocazione».

17.2

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, alla convocazione dell'assemblea e del comitato di presidenza».

17.3

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 4, sopprimere la parola: «esecutivo».

17.4

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 6, sostituire le parole: «ciascuna delle categorie» con le seguenti: «ciascuno dei ruoli».

17.5

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 7 sopprimere le parole: «presidente assistito dal».

Conseguentemente, dopo la parola: «segretario», sostituire la parola: «esecutivo» con la seguente: «elettivo».

17.6

CAFORIO

Al comma 7, sostituire le parole: «Il presidente assistito dal» con la seguente: «Il».

Art. 18.**18.1**

NEGRI, SCANU, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «convocati dal presidente» aggiungere le seguenti: «previa comunicazione all'autorità militare corrispondente».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2-bis. Il Cocer e i Cobar o i Cir possono riunirsi in sessioni congiunte quando ritenuto opportuno, previa comunicazione all'autorità militare corrispondente» .

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «concordate con» con le seguenti: «comunicate alle».

18.2

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 3, dopo la parola: «istituzionale», sopprimere le seguenti: «, salvo che il comitato di presidenza non decida che la riunione abbia luogo in altra sede».

18.3

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 4, sostituire le parole: «Il consiglio può» con le seguenti: «I COIR e i COBAR possono».

18.4

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine del contenimento della spesa pubblica, dalla data di pubblicazione della presente legge, i componenti del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, dei COIR e COBAR dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, non possono più essere convocati con oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa presso le sedi dei rispettivi Consigli di appartenenza, fatti salvi quelli di cui al comma precedente. A decorrere dalla medesima data i componenti dei predetti Consigli si riuniscono in assemblea, ovvero in gruppi di lavoro autorizzati, con l'ausilio di adeguati sistemi di video conferenza».

18.5

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 i delegati del COCER, COIR e COBAR, nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge sono tenuti a fruire esclusivamente di vitto ed alloggio forniti gratuitamente presso le strutture dell'amministrazione difesa».

18.6

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

*Sopprimere il comma 5.***Art. 19.****19.1**

NEGRI, SCANU, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio della rappresentanza» aggiungere le seguenti: «, rese pubbliche con gli strumenti previsti nel regolamento di cui all'articolo 20,».

19.2

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 3 dopo la parola: «COCER» sostituire le parole: «o dalle relative sezioni o consigli di comparto» con le seguenti: »dai COIR e dai COBAR», e sopprimere le parole: «dagli stessi consigli o dai singoli delegati del COCER,» che seguono alla parola: «pubblici».

19.0.1

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuta la facoltà di costituire associazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività delle associazioni»

Art. 20.**20.1**

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 1, sostituire le parole: «del COCER» con le seguenti: «dei consigli della rappresentanza».

20.2

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

20.3

DEL VECCHIO, SCANU, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «trattamento» aggiungere le seguenti: «anche economico».

20.4

CAFORIO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

20.5

CAFORIO

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

20.6

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

20.7

CAFORIO

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

Art. 21.**21.1**

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Sopprimere il comma 2.

21.2

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», sopprimere la parola: «non».

21.3

PERDUCA, PORETTI, NEGRI

Al comma 3, dopo la parola: «articoli», inserire la seguente: «8,» e dopo la parola: «20» sopprimere le seguenti: «, ad eccezione del penultimo comma,».

21.0.1

VICARI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica alla tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. Alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 è apportata la seguente modifica: "in corrispondenza della colonna 4, deno-

minata Promozione ad anzianità', la cifra: "12" è sostituita dalla seguente: "7"».

2. Al fine di preservare l'armonico sviluppo del ruolo, l'anzianità di grado degli ufficiali promossi ai gradi di "maggiore" e "capitano" in applicazione della presente legge, sarà eventualmente rideterminata in considerazione del maggiore tempo trascorso nei gradi di "tenente" e "capitano" per effetto delle disposizioni abrogate di cui alla tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

371^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro della giustizia Alfano e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) informa che sono a disposizione dei commissari gli ulteriori emendamenti 7.2000, 9.3000, 14.3000, 40.1000, 41.1000, 45.2000, 48.0.2000 e 49.1000 a propria firma, preannunciando altresì ulteriori proposte in materia di fisco e di sicurezza.

Informa poi che è stato presentato l'emendamento 48.0.1000 da parte del Governo in materia di semplificazione del processo civile e riduzione del contenzioso pendente. Il ministro della Giustizia è presente in Commissione per l'illustrazione. Ricorda infine che anche l'emendamento 48.0.2000 a propria firma attiene alla materia di contenzioso civile. In tal modo, le problematiche attinenti alla manovra sono sottoposte all'esame preliminare della Commissione Bilancio.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene sui lavori della Commissione, rilevando che la presentazione di un emendamento tanto complesso in materia di giustizia civile, pur non contestando sul piano formale l'ammissibilità dello stesso, impone un'immediata revisione dei tempi già programmati per le riunioni della Commissione Bilancio medesima.

Il senatore GIARETTA (*PD*) fa presente che sull'emendamento 48.0.1000 si impone la richiesta del parere della Commissione Giustizia. Osserva inoltre come anche l'emendamento del relatore in materia di deroghe al patto di stabilità per il Comune di Roma sia disomogeneo rispetto al contenuto della manovra e che sull'emendamento in materia di quote latte dovrebbe essere chiamato a partecipare ai lavori della Commissione il Ministro dell'Agricoltura.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) assicura che chiederà alla Presidenza del Senato un'ulteriore proroga dei lavori della Commissione, riservandosi di proporre successivamente una soluzione rispetto alla richiesta di coinvolgimento della Commissione Giustizia, facendo presente come si siano già verificati in precedenza casi di deliberazioni da parte di Commissioni diverse da quelle di merito in provvedimenti di ampio contenuto.

Il senatore LEGNINI (*PD*), in relazione ai lavori della Commissione, osserva a sua volta come non possa essere condivisa la proposizione di questioni politicamente molto rilevanti al di fuori degli accordi di tempo e di materia già raggiunti in seno alla Commissione Bilancio. Sottolineando come gli emendamenti presentati vertano su temi del tutto nuovi rispetto all'esame svolto sinora in Commissione, auspica quindi con forza un nuovo programma dei lavori della Commissione e la fissazione di un termine congruo per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) fa presente che la presentazione degli emendamenti è avvenuta in prima battuta presso la Commissione Bilancio secondo quanto concordato tra maggioranza e opposizione al fine di salvaguardare pienamente l'esame in Commissione. Condivide peraltro l'esigenza di chiedere un prolungamento dei tempi di esame per l'analisi di misure comunque opportune e razionali, che vengono incontro ad esigenze fortemente sentite nel Paese.

Il senatore LUSI (*PD*) sottopone all'attenzione del Ministro della Giustizia la delicatezza della situazione che si sta verificando proprio in tali momenti relativamente alla manifestazione dei cittadini abruzzesi che sono stati coinvolti nello scorso terremoto. Richiama la gravità delle notizie che pervengono circa i fatti in corso presso la manifestazione, rilevando l'importanza del tema anche alla luce degli emendamenti in materia oggetto di esame da parte della Commissione.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) fa presente che la Commissione ha posto il massimo impegno nell'esame delle misure a favore delle zone terremotate rilevando la particolare delicatezza del tema.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) informa che si accinge a lasciare la Commissione per recarsi di persona sul luogo della manifestazione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa presente che prima di dare la parola al Ministro della Giustizia dovrebbe essere presa una decisione sul calendario dei lavori della Commissione. Fa altresì notare come la disponibilità manifestata dai componenti dell'opposizione non possa condurre ad una eccessiva contrazione dei tempi di esame.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) assicura che si attiverà immediatamente per ottenere un prolungamento dei tempi di esame da parte della Commissione e sottolinea che è stato rispettato l'intendimento per cui ogni nuova materia da inserire nella manovra è da sottoporre all'esame preliminare della Commissione Bilancio.

Il senatore LUSI (*PD*) insiste nella richiesta di conoscere la posizione del Ministro della Giustizia rispetto alla manifestazione dei cittadini abruzzesi in corso di svolgimento, dalla quale giungono notizie di particolare gravità, auspicando l'attivazione del Ministro sul punto.

Il ministro ALFANO fa presente di essere al corrente del delicato svolgimento della manifestazione e preannuncia che immediatamente dopo la seduta si metterà in contatto con il Ministro dell'Interno per monitorare l'andamento dei fatti.

Il senatore LUSI (*PD*) informa che si allontanerà dalla Commissione per raggiungere il luogo della manifestazione. La medesima informazione viene resa dal senatore Legnini.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 48.0.1000.

Il ministro ALFANO illustra l'emendamento 48.0.1000, recante interventi urgenti per il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente. Fa presente che la misura normativa proposta si pone in linea con le precedenti iniziative di matrice governativa e, da ultimo, con il collegato alla finanziaria in materia di competitività. L'inserimento della materia nell'ambito della manovra economica si giustifica sotto numerosi profili, poiché il piano di smaltimento dell'arretrato civile presenta rilevanti conseguenze anche di ordine finanziario, tra cui il previsto pagamento di un contributo per la presentazione dell'opposizione alle sanzioni amministrative.

Informa che il sistema processuale civile italiano si caratterizza per la proposizione di circa 4.800.000 cause all'anno e per la decisione di circa 4.600.000 cause. Il differenziale di circa 200.000 processi l'anno ha determinato un arretrato di circa 5,6 milioni di procedimenti, il che implica il coinvolgimento di circa 11 milioni di cittadini e l'immobilizzazione di rilevanti risorse finanziarie.

Tra le misure di deflazione del contenzioso ricorda l'istituto della mediazione civile e le modalità di accelerazione dei processi mediante la digitalizzazione degli atti e la posta elettronica certificata. Ogni inizia-

tiva rischierebbe tuttavia di risultare vanificata se preliminarmente non si procede allo smaltimento delle cause civili arretrate. Si sofferma quindi sui risparmi che l'emendamento è idoneo a generare, dell'ordine dei 53 milioni di euro, recando invece oneri per circa 9 milioni di euro per anno fino al 2015. Si tratta quindi di un piano straordinario quinquennale.

Quanto all'intervento sulle prescrizioni del codice di procedura civile, ricorda che la legislazione attuale si basa su di una pluralità di riti e cita nel dettaglio le misure specifiche previste dalla proposta emendativa tra cui una diversa programmazione del lavoro degli organi giudicanti, la motivazione breve delle decisioni, la semplificazione delle decisioni in appello, la disciplina degli ausiliari del giudice, i nuovi compiti dei cancellieri e l'istituto della conciliazione.

Si tratta di un piano articolato e meditato sul quale auspica una positiva valutazione da parte della Commissione.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) esprime preliminarmente la propria sorpresa rispetto alla presentazione di una misura di riforma del processo civile al di fuori del contesto di riferimento.

Anche con riferimento ai criteri esposti dal Ministro della Giustizia per la riduzione del contenzioso civile pendente fa presente come essi risultino discutibili.

Ritiene che il minore ricorso ai meccanismi giurisdizionali sia del tutto condivisibile quale mezzo di riduzione dei procedimenti arretrati, ad esempio mediante un maggiore utilizzo delle sedi conciliative e delle decisioni secondo equità. E, tuttavia, non condivide quanto proposto nell'emendamento testé illustrato poiché esso altera i meccanismi di fondo del processo giurisdizionale introducendo elementi estranei. Al contrario, ritiene preferibile che il canale giurisdizionale e quello alternativo siano tenuti nettamente distinti.

Reputa che su una materia tanto delicata debba svolgersi una riflessione di carattere sistematico, senza sovrapporre misure di dubbia efficacia e di scarsa chiarezza, quali, ad esempio, i nuovi compiti affidati a soggetti diversi dai giudici togati all'interno del processo. Osserva altresì che i costi della Giustizia non devono tradursi in uno strumento discriminatorio tra categorie di cittadini e che la titolarità delle scelte debba rimanere in capo alle parti del processo, senza privilegiare il ruolo dei Presidenti degli organi giurisdizionali. Sottolinea infine a nome della propria parte politica come sussista un'ampia disponibilità a discutere nel merito delle misure da adottare per la deflazione del contenzioso civile arretrato. Peraltro, la sede non dovrebbe essere quella della manovra economica, tanto più ove si consideri l'assoluta ristrettezza dei tempi a disposizione e la preannunciata presentazione della questione di fiducia. Il modo di procedere della maggioranza costituisce un comportamento di particolare gravità politica rispetto alla salvaguardia dell'esame parlamentare.

Il presidente AZZOLLINI comunica di aver trasmesso l'emendamento governativo 48.0.1000, testé illustrato dal ministro Alfano, al Pre-

sidente del Senato, per chiedere che la Commissione giustizia, esprima sullo stesso il proprio parere.

Per quanto concerne, invece, l'andamento dei lavori della Commissione, tenuto conto della presentazione di nuovi emendamenti e dei relativi subemendamenti, preannuncia l'intenzione di chiedere alla Presidenza del Senato uno slittamento dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, per consentire a questa Commissione di terminare l'esame della manovra finanziaria.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) rammenta che nella seduta pomeridiana di ieri la Presidenza del Senato aveva fissato la mattinata di domani quale termine improrogabile per l'inizio dell'esame della manovra da parte dell'Assemblea.

Inoltre, la Presidenza del Senato aveva garantito che si sarebbe posto un limite all'inserimento nella manovra di nuovi e ulteriori argomenti.

Il presidente AZZOLLINI precisa che la materia affrontata dall'emendamento 48.0.1000 – ossia il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente – non deve essere considerato un nuovo argomento, dal momento che sul punto era già stato presentato un emendamento poi ritirato.

Il senatore BERSELLI (*PdL*) ritiene molto opportuna la richiesta del presidente Azzollini di acquisire il parere della Commissione giustizia sull'emendamento 48.0.1000, e chiede quale sia il termine entro il quale formulare il parere.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sarà il Presidente del Senato a fissare tale termine.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) reputa che la presentazione di un emendamento estremamente rilevante in materia di contenzioso civile – quale, per l'appunto, la proposta 48.0.1000 – in una sede che dovrebbe essere dedicata esclusivamente all'esame della manovra finanziaria, rappresenti una modalità di lavoro del tutto incompatibile con una procedura parlamentare corretta e razionale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), ritenendo incongrua questa sede per affrontare un tema così complesso e delicato come quello della deflazione del contenzioso civile, invita il Ministro della giustizia a ritirare l'emendamento 48.0.1000, prendendo eventualmente in considerazione l'ipotesi di trasporlo in un apposito decreto-legge.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva come il modo con cui il Governo sta procedendo per affrontare il tema della deflazione del contenzioso civile appaia, per certi aspetti coerente con i criteri ispiratori della politica giudiziaria dell'Esecutivo Governo che, fin dall'inizio della legislatura, sono stati basati sulla visione del processo civile nei soli termini di leva

competitiva, escludendo la questione della tutela delle garanzie e dei diritti.

Peraltro, appare scontato che il Governo vincolerà la propria maggioranza, in Commissione giustizia, a formulare un parere favorevole.

Dalla lettura di tale emendamento, emerge, poi, un'evidente diminuzione delle garanzie per i cittadini, al solo fine di offrire all'opinione pubblica l'immagine, del tutto apparente, della volontà di accelerare i tempi dei processi.

Da ultimo, l'emendamento 48.0.1000 presenta notevoli criticità tecnico giuridiche, come nel caso del comma 4 del nuovo articolo 48-*bis*, ove si fa riferimento alla figura di un ausiliario, senza chiarirne i profili di fondo.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) ringrazia il ministro Alfano per la puntuale illustrazione dell'emendamento 48.0.1000, che risulta di estrema importanza ai fini della deflazione del contenzioso civile e del conseguente risparmio di risorse.

Nel ricordare come l'emendamento governativo sia sostanzialmente corrispondente all'emendamento 6.0.1 dal lei presentato, evidenzia altresì come la figura degli ausiliari giudiziari risulti analiticamente individuata e disciplinata.

Il senatore MERCATALI (*PD*) esprime un giudizio fortemente critico sulla presentazione, da parte del Governo, di emendamenti che introducono nuove materie, complicando l'esame della manovra finanziaria.

Pertanto, pur condividendo la finalità di accelerare i tempi della giustizia civile, chiede al Governo di individuare un'altra soluzione procedurale, dal momento che la Commissione bilancio si trova impegnata ad esaminare un provvedimento molto complesso, per cui sussiste il forte rischio di incorrere in incidenti procedurali.

Il senatore FLERES (*PdL*), dopo aver rilevato come la Commissione abbia finora organizzato proficuamente i propri lavori secondo i presupposti inizialmente fissati, esprime apprezzamento per l'emendamento governativo 48.0.1000, che accoglie i rilievi formulati dalle Istituzioni europee, laddove si individuava la lentezza della giustizia civile come una delle cause dell'inefficiente utilizzo dei fondi comunitari.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ringraziato il ministro Alfano e tutti i senatori intervenuti, fa presente che è stato trasmesso alla Commissione giustizia per l'acquisizione del relativo parere l'emendamento 48.0.1000. Comunica, altresì, di aver chiesto alla Presidenza del Senato uno slittamento dell'inizio dell'esame della manovra da parte dell'Assemblea.

Avverte, poi, di aver riformulato il proprio emendamento 10.1000, concernente i requisiti per l'erogazione degli assegni di invalidità, in un

testo 2, allegato al resoconto di seduta, a cui sono già stati presentati i relativi subemendamenti.

Comunica, quindi, l'inammissibilità dei subemendamenti 10.1000/11 e 10.1000 (testo 2)/1, limitatamente alla lettera *c*).

Il senatore VACCARI (*LNP*) domanda le motivazioni dell'inammissibilità del subemendamento 10.1000/11.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che tale subemendamento è stato dichiarato inammissibile, in quanto, senza fornire la necessaria copertura finanziaria, estende in modo eccessivo la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali.

La senatrice GHEDINI (*PD*), dopo aver illustrato il subemendamento 10.1000/12, chiede che la votazione dell'emendamento del relatore 10.1000 (testo 2) avvenga per parti separate, in quanto il proprio Gruppo è favorevole alle modifiche all'articolo 10, mentre è contrario alla restante parte dell'emendamento.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver fornito rassicurazioni in tal senso, formula, in qualità di relatore, parere contrario su tutti i subemendamenti, avvertendo che la bocciatura dei subemendamenti sostanzialmente identici all'emendamento 10.1000 (testo 2) deve considerarsi di natura meramente tecnica.

Il sottosegretario CASERO formula parere conformi a quelli del relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti da 10.1000/1 a 10.1000/10 e da 10.1000/12 a 10.1000/17.

Sono poi messi distintamente in votazioni e respinti i subemendamenti 10.1000 (testo 2)/1, con esclusione della lettera *c*) precedentemente dichiarata inammissibile, e 10.1000 (testo 2)/2.

Successivamente, il presidente AZZOLLINI pone ai voti l'emendamento 10.1000 (testo 2) limitatamente alle parti modificative dell'articolo 10.

La Commissione approva all'unanimità.

Viene poi messa in votazione e approvata a maggioranza la parte residua dell'emendamento 10.1000 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia la necessità di approfondire l'emendamento 14.3000, dal momento che la relazione tecnica non af-

fronta adeguatamente le conseguenze finanziarie derivanti dall'esclusione del comune di Roma dal Patto di stabilità interno.

Il senatore MERCATALI (*PD*) rileva la necessità di chiarire l'ammissibilità degli emendamenti 9.3000 e 40.1000.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver fornito rassicurazioni in tal senso, rinvia alla seduta pomeridiana di oggi la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti da lui presentati in qualità di relatore, nonché in relazione all'emendamento del Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**Art. 7.****7.2000**

IL RELATORE

Al comma 20, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l'INCA, Istituto nazionale delle conserve alimentari, indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie».

Art. 9.**9.3000**

IL RELATORE

Dopo il comma il 37, aggiungere i seguenti:

«37-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le Pubbliche Amministrazioni che esercitano i diritti dell'azionista adottano appositi atti di indirizzo per assicurare che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e con efficacia fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo annuale della spesa per i trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori non dipendenti che prestano servizio presso la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non possono eccedere l'80 per cento dell'ammontare della predetta spesa risultante dalla media dei bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

37-ter. All'articolo 49, comma 12, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in modo che il relativo costo complessivo annuale non ecceda il 25 per cento dei

costi operativi complessivi annuali della società. La limitazione di cui alla presente lettera ha effetto fino alla data del 31 dicembre 2013».

Art. 10.

10.1000 (testo 2)/1

MASCITELLI

All'emendamento 10.1000 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «250.000 verifiche» con le seguenti: «300.000 verifiche»;

b) alla lettera d), al comma 4-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, così come integrate, devono essere costituite ed operare sulla base di criteri soggettivi rotativi in ambito regionale.»;

c) alla lettera d), dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

"4-. I risparmi conseguiti a seguito del potenziamento dei programmi di verifica di cui al comma 4, dovranno essere utilizzati al fine dell'adeguamento dei trattamenti economici di invalidità civile, previsti dalla legislazione vigente ed erogati dall'INPS. A tal fine, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce le modalità attraverso le quali l'INPS provvede all'adeguamento dei trattamenti economici di invalidità civile, anche sulle base delle procedure stabilite dall'articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge agosto 2009, n. 102".».

10.1000 (testo 2)/2

POLIBORTONE

All'emendamento 10.1000 (testo 2), dopo il comma 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-ter. Per il triennio 2010-2012 il ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro effettuano, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento relativamente alle assunzioni obbligatorie, un programma di verifiche ai fini di rilevare il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 68 del 12/3/1999.

4-quater. All'articolo 15 della legge n. 68 del 12/3/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "di euro 578,43" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 1.156,86" e le parole: "di euro 28,02" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 56,04";

b) al comma 4 le parole: "a euro 57,17" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 114,34"».

Conseguentemente alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5% a decorrere dall'anno 2010.

10.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2 dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico legale.»;

al comma 4 le parole: «200.000 verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 verifiche»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»..

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, e dall'articolo 8, comma 14».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 23, infine, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «provvede al monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,».

Art. 14.

14.3000

IL RELATORE

All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il Comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 14, secondo periodo, sono soppresse le parole: «, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma,»;

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto commissario, dalla giunta comunale qualora il Comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il Comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è

vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.»;

d) al comma 15, sono soppresse le parole: «, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»; *le parole:* «segregate in apposito fondo», sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,»; *dopo le parole:* «o cautelari» *sono inserite le seguenti:* «o di dissesto»; *in fine, sono inserite le seguenti parole:* «per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.»;

e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Il Ministero dell'economia corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.»;

f) al comma 16, le parole: «n. 42, per garantire», *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 42, il Comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali. Per garantire»;

g) al comma 16, la lettera f), è sostituita dalle seguenti:

«f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in modo

tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;».

Art. 40.

40.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale, versa il settore lattiero caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1° gennaio 2008, il pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, è sospeso fino al 31 dicembre 2010.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 41.

41.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato».

Art. 45.**45.2000**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - (*Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92*). – 1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all'entrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze all'esito dell'approvazione della riforma organica del settore universitario, escludendo la destinazione per spese continuative di personale ed assicurando comunque l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.

3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 è inserito il seguente:

"149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del trenta per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso"».

Art. 48.**48.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.***(Interventi urgenti per il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente)*

1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa derivante dall'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, stimato in euro 53.568.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, e di consentire un rilancio della competitività, anche attraverso la riallocazione nel sistema economico delle risorse immobilizzate dalla eccessiva durata del contenzioso civile, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Il presidente di ciascun tribunale e di ciascuna corte d'appello entro il 31 gennaio di ogni anno redige un programma per la riduzione del contenzioso civile pendente e per l'attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione. Il programma indica la durata media dei procedimenti civili contenziosi presso l'ufficio, fissa gli obiettivi di riduzione della durata raggiungibili nell'anno in corso, e determina le priorità di trattazione dei procedimenti, individuati per tipologie oggettive tenendo conto della durata, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, della natura e del valore della causa. Con il programma viene dato atto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul rispetto delle priorità ed il programma viene comunicato al locale consiglio dell'ordine degli avvocati e viene trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per essere valutato ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

3. Fino al 31 dicembre 2015 nei procedimenti civili contenziosi di competenza del tribunale e della corte d'appello la cui trattazione viene dichiarata prioritaria con il programma previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 12.

4. Il giudice, nelle cause in cui fissa o è già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ovvero per la discussione orale, ad una data successiva ai sei mesi, può nominare, anche con decreto pronunciato fuori udienza e comunicato alle parti, un ausiliario per la sollecita definizione della controversia. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa l'udienza per la discussione della proposta di cui al comma 8.

5. Il capo dell'ufficio giudiziario forma un albo degli ausiliari presso lo stesso ufficio e vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della

giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti. Nell'albo possono essere iscritti esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: magistrati onorari, anche se cessati dal servizio da non più di cinque anni; avvocati con anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni; notai, anche collocati a riposo; magistrati ordinari, amministrativi e contabili collocati a riposo; avvocati dello Stato collocati a riposo; docenti o ricercatori universitari di materie giuridiche, anche collocati a riposo.

6. L'ausiliario accetta l'incarico prestando giuramento davanti al cancelliere di adempiere fedelmente il suo ufficio, con apposita dichiarazione sottoscritta e depositata nel fascicolo processuale entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina. L'ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice procedura civile. Della ricusazione conosce il capo dell'ufficio giudiziario.

7. Entro novanta giorni dalla nomina, l'ausiliario deposita in cancelleria una relazione contenente la sintetica esposizione dei fatti oggetto di causa ed una proposta di decisione, con la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali ritiene che la causa deve essere decisa. La relazione è comunicata alle parti costituite con ogni mezzo idoneo ed è notificata al contumace.

8. Entro trenta giorni dalla comunicazione della relazione le parti, personalmente o a mezzo del loro difensore, possono dichiarare di accettare la proposta di decisione con apposita memoria o con dichiarazione resa in udienza. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti disponibili, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti non disponibili, se il giudice la ritiene condivisibile nel merito e conforme a legge, ne dispone con decreto l'omologa e provvede alla cancellazione della causa dal molo, pronunciando sulle spese. Il decreto costituisce titolo per l'esecuzione forzata, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

9. Fuori dei casi previsti dal comma 9, il provvedimento che definisce il giudizio può essere motivato anche mediante rinvio alla relazione redatta dall'ausiliario.

10. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta, il giudice, in deroga agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, può condannare la parte che non ha aderito alla proposta, anche se vittoriosa, al pagamento dell'indennità dovuta all'ausiliario, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, da riassegnarsi ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari. La misura dell'indennità spettante all'ausiliario viene determinata sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato A.

11. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde al contenuto della proposta, l'indennità dovuta all'ausiliario è po-

sta a carico dello Stato ed è liquidata dal giudice sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato B. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati complessivamente in euro 9.380.000, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16.

12. L'indennità dell'ausiliario è liquidata dal giudice con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, ovvero, in ogni altro caso, con separato decreto. In tale ultimo caso si applica l'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

13. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 163, comma 3, numero 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies*";

b) dopo l'articolo 257-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 257-*ter*. - (*Assunzione della prova a mezzo del cancelliere*). – Il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere.

Con l'ordinanza di nomina del cancelliere, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è comunicata al cancelliere nominato. Il cancelliere, sentite le parti, comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione della prova. La parte interessata provvede all'intimazione al testimone ai sensi dell'articolo 250.

L'assunzione della deposizione può essere registrata mediante l'utilizzo di dispositivi fonografici o audiovisivi se una delle parti lo richiede, a sua cura e spese. In tal caso il cancelliere procede alla redazione di un verbale sintetico, dando atto delle operazioni svolte, e vi allega la registrazione consegnata contestualmente dalla parte. La parte che ha richiesto la registrazione deposita, entro la successiva udienza, la trascrizione integrale della deposizione assunta. Se più parti richiedono la registrazione della deposizione il cancelliere individua la parte che deve provvedere al deposito della trascrizione.

Il giudice, letto il verbale di assunzione della prova ed esaminate le eventuali registrazioni e trascrizioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 63".

c) dopo il capo III-*ter* del libro II del titolo I è inserito il seguente:

"Capo III-*quater*. DELLA MOTIVAZIONE BREVE

"Art. 281-*decies*. - (*Motivazione breve della decisione*). – Se non decide a norma degli articoli 275, 281-*quinquies* o 281-*sexies*, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 190, fissa

con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve, disponendo la comparizione personale delle parti.

All'udienza prevista dal comma che precede il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della sommaria elencazione dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con riferimento a precedenti conformi. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, primo comma, n. 4, che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data notizia alle parti costituite con biglietto di cancelleria.

Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma".

d) all'articolo 282, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Nel caso previsto dall'articolo 281-*decies*, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito del deposito della motivazione estesa ovvero, se questa non viene richiesta, decorso il termine previsto dal terzo comma del medesimo articolo";

e) all'articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio";

f) dopo l'articolo 324 è inserito il seguente:

"Art. 324-*bis*. - (*Non impugnabilità della sentenza*). – La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-*decies*, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando le parti non hanno chiesto la motivazione estesa";

g) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: "la trattazione dell'appello è collegiale", sono aggiunte le seguenti: ", ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti";

h) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* ovvero dell'articolo 281-*decies*";

i) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

14. Dopo l'articolo 103-*bis* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" è inserito il seguente:

"Art. 103-*ter* - (*Assunzione della prova a mezzo del cancelliere*) – Nei casi previsti dall'articolo 257-*ter* del codice, la prova è assunta, fuori dall'orario di servizio, da un cancelliere iscritto nell'apposito registro tenuto presso la corte di appello.

Il presidente della corte vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nel registro e che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

La prova deve essere assunta nei locali dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

Per l'assunzione della prova è dovuto al cancelliere un compenso, posto a carico delle parti e determinato in base alla tariffa approvata con decreto del Ministro della giustizia.

La prova non può essere assunta a mezzo del cancelliere quando una delle parti è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

15. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 103-*ter* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come introdotto dalla presente legge di conversione, la misura dell'indennità spettante al cancelliere per l'assunzione della prova è determinata sulla base degli importi previsti dalla tariffa di cui all'allegato C. La tariffa viene aggiornata, con cadenza triennale, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La tariffa di cui all'allegato C è abrogata con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

16. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione ed è dovuto nella misura fissa di euro 500 nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione";

b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-*decies*, terzo comma, del codice di procedura civile la parte che per prima deposita l'atto di richiesta della motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio".

Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per assicurare il pagamento dell'indennità dell'ausiliario nel caso di cui al comma 11.

17. I capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari di una parte del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno. I soggetti previsti dal presente comma assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Al termine del periodo di formazione i magistrati designati dal capo dell'ufficio giudiziario redigono una relazione in merito all'attività svolta ed alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al primo periodo.

18. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi al tribunale, il giudice, su istanza anche di una sola parte, procede al tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi alla Corte d'Appello, il giudice, su istanza di parte, anche con decreto pronunciato fuori udienza, rinvia il processo per un periodo di sei mesi per l'espletamento del procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, assegnando contestualmente alla parte richiedente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e le spese del medesimo procedimento sono integralmente anticipate dalla parte istante. Le istanze previste dal presente comma devono essere proposte, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

19. Il programma di cui al comma 2 viene redatto per la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, e deve contenere l'indicazione degli obiettivi di riduzione della du-

rata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili entro il 31 gennaio 2011. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 15 e di cui al comma 16), lettera *b*), si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Le disposizioni di cui al comma 16, lettera *a*), si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 15, lettera *c*), del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile».

ALLEGATO A

TABELLA DEGLI ONORARI SPETTANTI
AGLI AUSILIARI PREVISTI DALL'ARTICOLO 48-BIS, COMMA 17

Valore della controversia	Importo dell'indennità
fino a euro 1.000	euro 50
da euro 1.001 a euro 5.000	euro 100
da euro 5.001 a euro 10.000	euro 200
da euro 10.001 a euro 25.000	euro 300
da euro 25.001 a euro 50.000	euro 500
da euro 50.001 a euro 250.000	euro 1.000
da euro 250.001 a euro 500.000	euro 1.500
da euro 500.001 a euro 2.500.000	euro 2.000
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	euro 3.000
valore superiore a euro 5.000.000	euro 5.000
valore indeterminabile basso	da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 500
valore indeterminabile alto	da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000

ALLEGATO B

TABELLA DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI AUSILIARI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 48-BIS, AI SENSI DEL COMMA 18
DEL MEDESIMO ARTICOLO

Qualunque sia il valore della causa	Da un minimo di euro 40 ad un massimo di euro 210
-------------------------------------	--

ALLEGATO C

TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI AI CANCELLIERI PER L'AS-
SUNZIONE DELEGATA DELLA PROVA TESTIMONIALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 257-TER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il compenso spettante al cancelliere per l'assunzione delegata della prova testimoniale ai sensi dell'articolo 257-ter del codice di procedura civile è commisurato al tempo impiegato per l'assunzione della prova e viene determinato in base alle vacanze.

La vacanza è di un'ora.

L'onorario per la prima vacanza è di euro 75,00 e per ciascuna delle successive è di euro 50,00.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni. Può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non è divisibile, e si arrotonda alla vacanza superiore.».

48.0.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, al comma 2-bis in fine della lettera b), è aggiunta la seguente frase: "l'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi della presente legge"».

Art. 49.**49.1000**

IL RELATORE

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «, o altre autorità competenti»;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14-ter" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"»;

c) al comma 2, alla lettera e) dopo le parole: «pubblica incolumità» sono aggiunte le seguenti: «alla tutela paesaggistico-territoriale» e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS e AIA» le parole: «paesaggistico-territoriale» sono soppresse;

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attività). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati, ovvero

dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, può sempre adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. La presente disposizione non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".

2. Il comma 1 attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera *e*), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera *m*) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 1 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentite le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo i principi e le modalità telematiche di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

372^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) avverte che, essendo necessari ulteriori approfondimenti sugli emendamenti del Presidente relatore, occorre sospendere la seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 16,15.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) ritira l'emendamento 9.3000 e riformula il 9.2000 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che espunge la parte relativa al comma 22-*bis* dell'articolo 9 inerente la riduzione delle tredicesime. Ritira altresì gli emendamenti 7.1000 e 45.1000. Comunica poi di aver presentato l'emendamento 8.2000, corredato di relazione tecnica, nonché l'emendamento 9.4000, entrambi pubblicati in allegato al presente resoconto.

Propone dunque di stabilire un termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte a sua firma, nonché all'emendamento 48.0.1000, presentato dall'Esecutivo, non appena si esprimerà la Commissione giustizia e sarà depositata la relativa relazione tecnica. Quanto agli emendamenti a sua firma, suggerisce di fissare detto termine alle ore 21 di questa sera.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha rimarcato l'imprescindibile esigenza di disporre della relazione tecnica sull'emendamento 48.0.1000, la Commissione conviene di fissare alle ore 21 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte emendative del relatore, ad eccezione della proposta 48.0.1000 per la quale il termine per la presentazione dei subemendamenti verrà deliberata una volta che la relazione tecnica sarà depositata.

Il presidente relatore AZZOLLINI ritiene dunque che si possa procedere intanto all'esame dell'emendamento 11.1000 e del relativo subemendamento (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dello scorso 5 luglio 2010). Presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 11.1000 in un testo 2 (pubblicata in allegato al presente resoconto), nel senso già discusso dalla Commissione, alla quale andrà pertanto riferito il subemendamento già presentato.

Il senatore MORANDO (*PD*) giudica scandaloso che nella versione originaria dell'emendamento 11.1000 la Ragioneria generale dello Stato abbia certificato l'assenza di ulteriori oneri, mentre invece ieri in Commissione è stato verificato che dalla proposta derivavano ingenti spese. Reputa pertanto incommentabile il modo di agire della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore FERRARA (*PdL*) sottoscrive il subemendamento 11.1000/1 e lo ritira.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) sollecita una modifica dell'emendamento 11.1000 (testo 2), nel senso di rendere più cogente la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica.

Previa astensione, a nome del proprio Gruppo, del senatore MERCATALI (*PD*), la Commissione approva quindi l'emendamento 11.1000 (testo 2).

Con particolare riferimento al nuovo emendamento 8.2000 testé presentato dal Presidente relatore, il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti circa la copertura, che pare gravare sulla quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del «presente provvedimento». Al riguardo, reputa improprio tale meccanismo, poiché riduce la dimensione della manovra e confuterebbe le precedenti pronunce di inammissibilità su emendamenti simili.

Il presidente relatore AZZOLLINI precisa che la proposta emendativa non intacca i saldi della manovra e risulta indubbiamente coperta con l'imposta di assicurazioni. Si riserva dunque di valutare se riferire la copertura esclusivamente alle entrate derivanti dall'attuazione della disposizione.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene a sua volta sull'emendamento 8.2000, con particolare riguardo al comma 14-*bis* concernente un contributo ai Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. In proposito, ricorda che numerosi emendamenti recavano interventi su Comuni commissariati a seguito di scioglimento per infiltrazioni mafiose, nella prospettiva di rilanciare gli investimenti e di far sì che l'azione dello Stato fosse percepita come virtuosa. Domanda dunque se l'emendamento del relatore riguarda tali Comuni oppure se si riferisce ad una platea più ampia di soggetti. In tal caso, reputa preferibile restringere i destinatari della norma.

Il presidente relatore AZZOLLINI conferma che il comma 14-*bis* ha un'impostazione più generale e si rivolge a un ambito più vasto di destinatari.

Il senatore FLERES (*PdL*), collegandosi alle affermazioni del senatore Lumia, afferma che la consistenza del Fondo previsto dal comma 14-*bis* consentirebbe di beneficiare anche un ambito più ampio di soggetti. Chiede invece al Presidente relatore di precisare l'arco temporale di nomina del commissario straordinario, altrimenti si porrebbero a suo avviso problemi applicativi.

Il senatore LUSI (*PD*) lamenta che nel summenzionato comma 14-*bis* si demandi ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia la decisione circa le modalità di utilizzo del Fondo, senza che siano stabiliti *a priori* i destinatari. Si tratta peraltro di somme ingenti, pari a 50 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2011. Sollecita perciò a chiarire la portata della proposta emendativa, tanto più che essa riguarda tutti i Comuni commissariati, configurandosi addirittura come una sorta di premio. Domanda altresì come si rapportino le risorse del Fondo, ivi costituito rispetto alla disciplina del Patto di stabilità interno.

Tiene peraltro a precisare che nel dibattito svolto in Commissione era stata prospettata la possibilità di intervenire anche nei confronti dei Comuni della provincia de L'Aquila, che non sembrano considerati dall'emendamento. Giudica quindi indispensabile un chiarimento per indirizzare l'attività subemendativa.

Il presidente relatore AZZOLLINI sottolinea la difficoltà di enucleare le diverse fattispecie. Ritiene dunque preferibile stabilire legislativamente la dotazione del Fondo lasciando poi all'Esecutivo il compito di dare concreta attuazione alla norma.

Dopo che il senatore LUMIA (*PD*) ha ribadito la necessità di circoscrivere la disposizione ai Comuni sciolti per mafia, il senatore LUSI (*PD*) sottolinea che il commissariamento degli enti locali può essere disposto per cause non comparabili tra loro. Lamenta pertanto che il relatore e il rappresentante del Governo si siano pronunciati negativamente su

emendamenti recanti interventi di minore entità, salvo poi avallare proposte emendative che prevedono risorse consistenti senza indicarne precisamente la destinazione.

Il senatore FERRARA (*PdL*) invita a considerare che l'utilizzo del Fondo da parte del Governo non risolve il problema del superamento della redazione dei bilanci ai fini del Patto di stabilità, con il rischio che detti enti locali vadano incontro ad ulteriori scioglimenti per dissesto.

Il senatore LEGNINI (*PD*) rileva a sua volta che, alla luce del dibattito svolto in Commissione, i destinatari dell'intervento dovrebbero essere i Comuni che stanno uscendo da procedure di dissesto finanziario e quelli sciolti per infiltrazioni mafiose. Ritiene invece che l'emendamento 8.2000 non risponda a nessuna di queste due fattispecie e ne sollecita pertanto una riformulazione. L'emendamento, prosegue, sembra rivolto ai Comuni dissestati onde poter agevolare i piani di rientro e costituirebbe pertanto un vantaggio proprio per quelle situazioni che invece non lo meriterebbero.

Il presidente relatore AZZOLLINI ribadisce le finalità del comma 14-*bis* nell'ottica di una impostazione di carattere più generale.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore GIARETTA (*PD*), il quale reputa necessario conoscere le determinazioni circa il calendario dell'Assemblea, al fine di adeguare il prosieguo dell'*iter* in Commissione. Fa presente infatti che il termine per la presentazione in Assemblea degli emendamenti alla manovra è fissato alle ore 18 di oggi pomeriggio.

Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di richiedere la posticipazione a venerdì dell'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 2228, onde poter disporre della giornata di domani per proseguire i lavori in Commissione. Ipotizza dunque che, ove fosse accolta tale richiesta, sarà conseguentemente posticipato anche il termine per la presentazione degli emendamenti. Comunica altresì che la Conferenza dei Capigruppo è convocata domani mattina.

Dopo che il senatore GIARETTA (*PD*) ha manifestato il proprio disappunto circa il carattere aleatorio delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, il senatore MORANDO (*PD*) ritiene indispensabile che quest'ultima sia convocata oggi pomeriggio. Sollecita dunque il Presidente ad intercedere in tal senso presso la Presidenza del Senato.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa presente che i Presidenti dei Gruppi di opposizione hanno formalmente denunciato al Presidente del Senato l'increscioso andamento dei lavori in Commissione, soprattutto al fine di invocare una pronuncia di inammissibilità sull'emendamento 48.0.1000 di riforma del processo civile.

Ricordando le decisioni già assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, fa presente che la Commissione sarebbe impegnata a concludere i propri lavori nella serata di oggi. Considerato che ciò sembra lontano dal realizzarsi, ritiene pertanto opportuna una comunicazione circa l'eventuale mutamento di indirizzo per quanto riguarda i lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE risponde anzitutto al senatore Legnini circa l'emendamento 48.0.1000 del Governo, sottolineando che esso è ammissibile tenuto conto che un'analogha pronuncia era stata già dichiarata con riguardo ad un simile emendamento a prima firma della senatrice Germontani. Precisa pertanto che ciò che impedisce attualmente l'esame è l'assenza di relazione tecnica da parte dell'Esecutivo la quale, comunque, sarà presentata a breve, consentendo la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Auspica una sollecita convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Tenuto conto dell'impegno di tutti i Gruppi nella presentazione dei subemendamenti entro le ore 21 di questa sera, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame a domattina alle ore 8, ferma restando la necessità di posticipare a venerdì mattina l'avvio del provvedimento in Aula.

Il senatore LEGNINI (*PD*) reputa improbabile riuscire a concludere i lavori entro domani sera qualora non si procedesse anche nella seduta notturna già convocata oggi. Fa presente infatti che gli emendamenti del Presidente relatore trattano argomenti assai complessi e che occorre esaminare anche le proposte emendative accantonate. Suggerisce perciò di esaminare questa sera quanto meno gli emendamenti accantonati, ad esclusione di quelli connessi alle proposte emendative del Presidente relatore. Ciò al fine di consentire alla Commissione di concludere i propri lavori su un testo interamente esaminato, in ossequio all'impegno politico assunto dalle forze politiche.

Il PRESIDENTE comunica di aver appreso per le vie brevi che la Conferenza dei Capigruppo è stata anticipata alle ore 18,30 di oggi pomeriggio. Concorda comunque con la proposta del senatore Legnini di esaminare gli emendamenti accantonati, sottolineando che la propria iniziativa era finalizzata esclusivamente a consentire l'approfondito svolgimento dell'attività subemendativa. Avanza quindi l'ipotesi di sospendere la seduta in corso e poi di riprendere intorno alle ore 19,15.

Conviene la Commissione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ribadisce le critiche alla decisione di ammettere l'emendamento 48.0.1000 del Governo sulla base di un analogo emendamento già ritenuto ammissibile. In proposito, afferma infatti che l'ipotetico errore compiuto in sede di declaratoria di inammissibilità non può costituire precedente, tanto più che la valutazione degli emendamenti va compiuta sulla base delle norme regolamentari inerenti i decreti-legge,

tenuto conto che il provvedimento non è uno strumento formalmente collegato alla manovra di bilancio.

Precisa infatti che dovrebbero essere ritenuti ammissibili esclusivamente gli emendamenti con contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, con l'esclusione di norme estranee. Al riguardo, ricorda un pronunciamento esplicito del Presidente del Senato circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti ai provvedimenti di urgenza, che ha introdotto una interpretazione abbastanza rigorosa e conforme alle recenti decisioni della Corte costituzionale, nella prospettiva di non avallare violazioni alle norme costituzionali sull'adozione dei decreti-legge.

La riforma del processo civile è quindi a suo giudizio un tema totalmente estraneo al contenuto del decreto-legge n. 78; sostiene infatti che l'articolo 48 sul processo fallimentare, pur essendo attinente alle questioni della giustizia, non concerne affatto le disposizioni sul processo civile, essendo materie distinte. Ciò rafforza la convinzione per cui l'emendamento 48.0.1000 avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, altrimenti si giustificerebbero interventi di qualsiasi natura in materia di giustizia. Ritiene inoltre che, per rispetto del Parlamento e del lavoro finora svolto, non possa essere affrontata la riforma del processo civile in materia così frettolosa, tanto più che essa non ha avuto alcun riscontro tra gli operatori del settore.

Rinnova quindi la richiesta di pronunciare l'inammissibilità della proposta emendativa del Governo, assicurando che il proprio Gruppo consentirà un *iter* assai spedito ad un eventuale disegno di legge di riordino della materia, qualora il Governo lo reputasse assolutamente urgente. In quest'ultima ipotesi, si dichiara altresì disponibile ad un'assegnazione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE, con riferimento all'ultima questione avanzata dal senatore Legnini, puntualizza che l'eventuale presentazione di un apposito disegno di legge non concerne la competenza della Commissione.

In ordine alla presunta inammissibilità dell'emendamento 48.0.1000, precisa di non essersi basato esclusivamente sulla pronuncia riferita all'emendamento 6.0.1 della senatrice Germontani né sulla possibile connessione con l'articolo 48, bensì sul fatto che il processo civile può essere considerato un elemento portante della manovra dal punto di vista della semplificazione e della razionalizzazione.

Rispondendo anche ad una ulteriore affermazione del senatore LEGNINI (PD) circa la non attribuzione al provvedimento in esame del carattere di collegato alla manovra, il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento intervenga nel senso della liberalizzazione delle procedure, eliminando così uno degli ostacoli allo sviluppo del Paese. Evidenzia peraltro che il decreto-legge n. 78 è stato qualificato come un correlato alla manovra di finanza pubblica dal punto di vista dei saldi e in questo quadro il contenuto della proposta emendativa 48.0.1000 riveste un carattere essenziale. Dichiarò comunque di comprendere le ragioni politiche sollevate dal

Gruppo del Partito Democratico e assicura che riferirà alla Presidenza del Senato.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dissente convintamente dalla decisione del Presidente, preannunciando che il suo Gruppo riproporrà la questione in Assemblea.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) esprime un giudizio fortemente critico sulla scelta del Governo di presentare un emendamento di così ampia portata come quello sul processo civile.

Il senatore MORANDO (*PD*) si sofferma sulla proposta 8.2000 che, pur condividendone le finalità, rischia di avere un impatto devastante sulle finanze pubbliche. Rileva, infatti, che consentire una compensazione tra i crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. e gli altri debiti contratti con la pubblica amministrazione stessa comporterà un costo quantificabile in miliardi di euro. Pur riconoscendo, pertanto, l'impatto positivo che la misura individuata avrà sulle imprese chiede un approfondimento sulle conseguenze che le misure previste avranno sulle finanze pubbliche.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Morando evidenziando la necessità di precisare meglio il contenuto della norma, con particolare riguardo all'applicazione della stessa al settore delle aziende farmaceutiche.

Il presidente RELATORE precisa che la proposta emendativa da lui presentata è volta a prevedere la compensazione dei soli crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e che siano già stati iscritti a ruolo.

Informa infine la Commissione che il Governo ha fatto pervenire la relazione tecnica sulla proposta 48.0.1000.

La Commissione conviene sulla proposta del presidente AZZOLLINI di fissare per le ore 9 di domani, giovedì 8 luglio, il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta 48.0.1000.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 19,30.

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che la Presidenza del Senato ha autorizzato la Commissione Bilancio a proseguire i propri lavori al fine di concludere l'esame del provvedimento d'urgenza che dovrà essere esaminato dall'Assemblea, a partire dalla giornata di martedì 13 luglio. Dopo aver espresso un ringraziamento alla Presidenza del Senato per la possibilità offerta alla Commissione, propone di proseguire i lavori

della Commissione stessa nella giornata di domani, giovedì 8 luglio alle ore 9, alle ore 14,30 e alle ore 20,30, nonché nella giornata di venerdì 9 luglio alle ore 9.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che la seduta notturna di oggi, prevista per le ore 21, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì 8 luglio, alle ore 9, 14.30 e 20.30, e venerdì 9 luglio, alle ore 9, con medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

IN MEMORIA DEL SINDACO DI MOLFETTA GIANNI CANNICELLA

Il presidente AZZOLLINI ricorda quindi la figura del sindaco di Molfetta Gianni Cannicella brutalmente assassinato il 7 luglio del 1992.

La Commissione tutta si associa al ricordo del Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

Art. 8.

8.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera b), le parole: «all'atto della notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi 60 giorni dalla notifica».

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al cinquanta per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter è inserito il seguente:

"Art. 28-quater. – A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la Regione, l'Ente locale o l'Ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della Regione, dell'Ente locale o dell'Ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Conseguentemente, al comma 2, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 1"».

«1-ter: All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le Regioni e gli Enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 9;
- b) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Nell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio in misura pari al 90 per cento".

13-ter. Le modifiche contenute nel comma 1 hanno effetto, nella misura del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

9.2000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1 le parole: "in godimento nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio".

- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"».

Art. 9.**9.4000**

IL RELATORE

Dopo il comma 22, è inserito il seguente:

«22-bis. Per il personale della magistratura l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 21, secondo e terzo periodo, e 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del presente articolo. La riduzione prevista dal presente comma non opera ai fini previdenziali».

11.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

«a) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996; n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari al 1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324.,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale; al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45. Dalla me-

desima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime; un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

6-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia, l'AIFA e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio Sanitario Nazionale".

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dose, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali"».

G/1118/50/5

GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»,

premessi che:

il secondo rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona pubblicato il 23 ottobre 2007 e coordinato dal Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri evidenzia che il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4, e si trova largamente al di sotto dell'obiettivo finale fissato al 60 per cento nel 2010 ed anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57 per cento per il 2005;

le ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro dipendono in parte dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single, al 55,5 per cento tra quelle con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico: 60 per le donne 65 per gli uomini;

considerato che:

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i *manager*;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le *partner* in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia;

secondo dati ISTAT dal 1998 al 2005 il numero di bambini che frequentano il nido è cresciuto di 100 mila unità, passando dall'11 al 13,8 per cento del totale dei bambini da zero a due anni: un incremento importante, considerando che la maggioranza dei bambini che utilizzano il nido ha la mamma che lavora (77 per cento);

l'offerta di asili nido, misurata rispetto al numero dei bambini di età inferiore ai tre anni, mostra tuttavia differenze rilevanti nel livello di attivazione territoriale del servizio. La loro carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto con il lavoro delle donne, al punto tale che 564mila donne inattive hanno dichiarato che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro, in presenza di servizi sociali adeguati; tra le donne occupate, 160 mila passerebbero da un regime orario part-time a full time;

l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis),

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad interventi legislativi volti ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro.

G/2228/51/5

GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»

L'educazione finanziaria mira a fornire agli individui conoscenze e competenze idonee per poter prendere decisioni finanziarie (di risparmio, consumo, investimento) ottimali, ovvero coerenti con il proprio benessere economico nel lungo periodo; consente in un'ultima analisi di conoscere rischi e opportunità dei prodotti finanziari e di effettuare consapevoli scelte di investimento e di finanziamento; per questa via aumenta anche l'efficienza del sistema finanziario. L'aumentata complessità e articolazione dei prodotti finanziari, l'allungamento delle aspettative di durata di vita, i cambiamenti nei regimi pensionistici sono i principali fattori che richiedono un adeguato livello di conoscenze economico-finanziarie;

l'esigenza di promuovere l'alfabetizzazione finanziaria presso il più largo pubblico si è poi accentuata con l'evolvere della crisi finanziaria. Gli organi di informazione hanno avviato dibattiti e ospitato inchieste, forum e interventi; il tema dell'educazione finanziaria è approdato di recente anche sul Web e sui blog;

le ricerche fino ad oggi condotte hanno mostrato che i cittadini, in Italia così come all'estero, non posseggono le conoscenze e le competenze sufficienti per poter effettuare scelte consapevoli e informate; non sono in genere neanche consapevoli del proprio livello di «ignoranza»;

la necessità che gli individui siano finanziariamente alfabetizzati per affrontare le sfide poste dall'attuale contesto economico e sociale è riconosciuta a livello internazionale, dove molte sono le iniziative avviate anche da tempo:

1. Intenso è l'attivismo dell'Organisation for Economic Co-operation and Development (OCSE) che dal 2003 svolge un forte ruolo di promozione dell'educazione finanziaria, conducendo approfondimenti e survey, fissando principi comuni e promovendo good practices.

2. La Commissione Europea ha emanato un'apposita Comunicazione alla fine del 2007 sui principi base per la realizzazione di programmi di financial education, ha predisposto un portale internet con contenuti informativi e promuove conferenze sul tema.

3. La Banca Centrale Europea si è concentrata sulle iniziative formative rivolte agli studenti, predisponendo materiale didattico sul tema della moneta unica.

4. Gli Stati Uniti hanno adottato un testo di legge in materia, il Fair and Accurate Credit Transactions (FACT) Act del 2003, che di fatto determina il coordinamento di tutte le iniziative nazionali. Sono allo studio innovazioni legislative.

5. Nel Regno Unito, il Financial Services and Markets Act del 2000 ha attribuito alla FSA il compito di promuovere la comprensione del sistema finanziario e nel 2006 è stata definita una vera e propria «strategia nazionale». Sono allo studio innovazioni legislative.

6. Iniziative analoghe sono state avviate anche in Francia, Spagna, Germania, Australia e Nuova Zelanda.

a livello nazionale, è intenso il coinvolgimento nei programmi di educazione finanziaria delle Banche centrali e delle Autorità di vigilanza: l'educazione finanziaria rappresenta un naturale complemento sia di un adeguato sistema di protezione dei consumatori sia del sistema dei controlli.

Inoltre favorendo la fiducia riposta dai risparmiatori nei confronti di operatori e mercati, l'educazione finanziaria può promuovere la stabilità del sistema finanziario.

Impegna il Governo:

a finanziare progetti di educazione finanziaria attraverso l'utilizzo di parte delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 148 , comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a destinare al Fondo di cui all'art. 148 , comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 una percentuale delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dalla Covip e dall'Isvap.

G/2228/52/5

BOSCETTO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché

in materia di energia», prevede l'incremento delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento di programmi di intervento nelle zone franche urbane, di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di favorirne la loro distribuzione territoriale;

il 28 ottobre 2009 il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito la realizzazione di 22 «zone franche urbane», individuate in aree di disagio sociale e occupazionale, e pertanto, destinatarie di strategie per lo sviluppo e l'occupazione concentrate in programma di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, anche in alcune regioni del Nord;

con delibera CIPE dell'8 maggio 2009 n. 14/2009 sono state individuate le zone franche urbane ammesse al finanziamento;

l'art. 43 del decreto legge del 31.05.2010, n. 78 ha previsto l'istituzione nel Meridione d'Italia di zone a burocrazia zero e che, nell'ipotesi di coincidenza con le precedenti zone franche urbane, le risorse previste per queste ultime siano utilizzate dai sindaco competente per le nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

da tale previsione sono rimaste escluse le zone franche urbane individuate dalla predetta delibera Cipe nelle regioni Lazio, Toscana e Liguria, con l'effetto di rendere del tutto incerto il regime di applicazione delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento dei programmi di intervento nelle citate zone franche urbane;

si rende opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la conferma della fruizione da parte delle zone franche urbane individuate nelle regioni Lazio, Toscana e Liguria delle risorse già assegnate per i citati programmi di interventi o l'impegno a prevedere l'assimilazione del regime introdotto dall'articolo 43 del decreto legge in esame alle zone franche urbane individuate nelle predette regioni Lazio, Toscana e Liguria

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assimilare il regime normativo, introdotto dall'articolo 43 del decreto legge in esame, alle zone franche urbane individuate nelle regioni Lazio, Toscana e Liguria o a confermare per esse la piena operatività delle risorse già assegnate al Fondo per il finanziamento dei programmi di intervento nelle zone franche urbane.

G/2228/53/5

LATRONICO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7 comma 7 lettera *h*) prevede che al Presidente degli Enti pubblici di assistenza e previdenza sia dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la citata disposizione intende riferirsi evidentemente al corrispettivo che spetta al Presidente degli Enti pubblici di previdenza ed assistenza per tale specifica carica che lo stesso espleta, facendo quindi salvi altri eventuali emolumenti che lo stesso Presidente potrebbe percepire in quanto non strettamente connessi alla carica di Presidente dei citati Enti pubblici;

tenuto conto che la disposizione di cui all'articolo 7 comma 7 lettera *h*) nella sua attuale formulazione potrebbe ingenerare dubbi interpretativi sulla effettiva portata dalla norma, si rende quindi necessario specificare che dall'emolumento onnicomprensivo che spetta al Presidente di un Ente pubblico di previdenza ed assistenza, rimangono in ogni caso esclusi eventuali emolumenti comunque denominati che lo stesso Presidente potrebbe percepire per attività non connesse alla sua carica di organo dell'Ente;

tutto ciò permesso, impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento anche di natura interpretativa al fine di chiarire che, con riguardo alla portata applicativa dell'articolo 7 comma 7 lettera *h*), rimane in ogni caso ferma per il Presidente di un Ente pubblico di previdenza e di assistenza la possibilità di percepire altri eventuali compensi e/o emolumenti comunque denominati che non siano strettamente legati alla carica di Presidente dei predetti Enti.

G/2228/54/5

LATRONICO

Il Senato,

premessi che:

le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 fanno riferimento alle pubbliche amministrazioni come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/09. In tale elenco ISTAT figurano sia il CONI, sia la CONI Servizi SpA, sia molte Federazioni sportive nazionali (31, su 45).

per il CONI – in ragione della sua natura di ente pubblico non economico nazionale – non v'è dubbio che sia compreso tra gli enti soggetti alle citate disposizioni, altrettanto non vale per la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, sia perché laddove nello stesso provvedimento si è voluto fare riferimento alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, lo si è fatto espressamente e in modo specifico, sia perché nel concetto di «pubbliche amministrazioni», come definito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» sono comprese «tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziate delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, benché inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono pertanto da intendersi quali pubbliche amministrazioni, in quanto essendo il CONI il destinatario delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, l'assoggettamento alle norme – oltre al CONI – anche di CONI Servizi SpA e delle Federazioni sportive nazionali (cui il CONI trasferisce i contributi statali) si concretizzerebbe in una duplicazione di intervento nei confronti delle medesime risorse.

è quindi evidente che con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle Società e non quelle dirette alle Pubbliche Amministrazioni anche perché allo stato attuale anche i Contratti Collettivi di Lavoro applicati sono di tipo privatistico e, per espressa indicazione fornita ufficialmente sin dal 2004 dal Ministero della Funzione Pubblica, vengono negoziati direttamente dalla Società, esulando quindi dall'iter di rinnovo per il tramite dell'ARAN proprio dei Contratti delle Pubbliche Amministrazioni.

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento anche di natura interpretativa volto a specificare che, con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali, con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle Società e non quelle dirette alle Pubbliche Amministrazioni.

G/2228/55/5

LATRONICO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6 comma 5 prevede che tutti gli enti pubblici provvedono all'adeguamento dei propri statuti al fine di assicurare che, decorrere dal

primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e tre componenti;

non è possibile l'applicazione di tale disposizione per gli organi del CONI (Consiglio Nazionale e Giunta Nazionale, composti rispettivamente da 75 e 20 membri, prevalentemente di natura elettiva), la cui composizione è prevista da una specifica disposizione legislativa (d.lgs 242/99) nonché in attuazione delle regole della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale, stante il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale ai sensi della legge n. 280/2003;

Occorre altresì considerare che, alla luce delle suddette norme, i membri degli organi di amministrazione del CONI o sono eletti in rappresentanza delle rispettive categorie (atleti, tecnici, rappresentati degli enti di promozione sportiva, delle discipline sportive associate, delle associazioni benemerite, delle strutture provinciali e regionale del CONI) o sono membri di diritto (presidenti delle Federazioni sportive nazionali e membri italiani del CIO).

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare tutte le occorrenti misure normative, anche di natura interpretativa, volte ad specificare che le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto-legge in esame, non si applichi al CONI per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999.

G/2228/56/5

Mariapia GARAVAGLIA

Il Senato,

premessò che:

in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è necessario che si adottino misure generalizzate di contenimento della spesa pubblica;

in tale contesto è necessario che le Pubbliche Amministrazioni che esercitano i diritti dell'azionista adottino appositi atti di indirizzo per assicurare che, a decorrere dal gennaio 2011 e con efficacia fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo annuale della spesa per i trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori non dipendenti che

prestano servizio presso la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non ecceda l'80 per cento dell'ammontare della predetta spesa risultante dalla media dei bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.».

nella prospettiva sopra delineata è necessario che il direttore Generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa provveda alla gestione del personale dell'azienda in modo che il relativo costo complessivo annuale non ecceda il 25 per cento dei costi operativi complessivi annuali della società.

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento anche di carattere interpretativo diretto a prevedere che

a) le Pubbliche Amministrazioni che esercitano i diritti dell'azionista adottino appositi atti di indirizzo per assicurare che, a decorrere dal gennaio 2011 e con efficacia fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo annuale della spesa per i trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori non dipendenti che prestano servizio presso la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non ecceda l'80 per cento dell'ammontare della predetta spesa risultante dalla media dei bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

b) il direttore Generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa provveda alla gestione del personale dell'azienda in modo che il relativo costo complessivo annuale, fino alla data del 31 dicembre 2013, non ecceda il 25 per cento dei costi operativi complessivi annuali della società.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

226^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

(2146) Deputati GRIMOLDI ed altri. – *Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (*PdL*), il quale osserva che il disegno di legge, di iniziativa del Gruppo Lega Nord, giunge in Senato per la seconda lettura, dopo essere stato approvato in sede legislativa presso l'altro ramo del Parlamento. Esso riguarda la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che persegue lo scopo di avvicinare alla lettura le persone minorate della vista fornendo loro un importante strumento di svago e di crescita culturale. Come si evince dalla relazione illustrativa presentata alla Camera, prosegue il relatore, la Biblioteca sostiene, attraverso servizi di trascrizione e di consulenza, l'integrazione dei circa 3.000 studenti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Fa presente poi che la Biblioteca è stata fino ad oggi normata da diverse leggi: la n. 353 del 1973, la n. 776 del 1981, la n. 52 del 1994, e, da ultimo, la n. 260 del 2002. Allo studio, ricerca e promozione, la Biblioteca affianca anche un'attività informativa e divulgativa; il patrimonio librario in linguaggio braille destinato alla lettura vanta oltre 6.000 opere di autori italiani e stranieri, arricchito annualmente di circa 500 titoli, nonché un'ingente produzione su supporto informatico, quale risposta al continuo in-

cremento delle richieste di testi in formato digitale da parte dei non vedenti. Rileva inoltre che la Biblioteca, anche per favorire importanti sbocchi occupazionali per i minorati della vista, è impegnata fortemente nella trascrizione in linguaggio braille di opere e di spartiti musicali e ha ricevuto per quest'attività importanti riconoscimenti internazionali.

Segnala indi che negli ultimi anni la domanda di testi su supporto cartaceo o digitale è notevolmente aumentata. Per il solo anno scolastico 2007-2008, oltre 3.000 sono stati i libri trascritti a caratteri ingranditi per ipovedenti, oltre 2.500 quelli in linguaggio braille e oltre 1.500 quelli su supporto informatico. Pone quindi l'accento sul principio al quale si ispira la Biblioteca, ossia di produrre e di fornire libri scolastici effettivamente accessibili e fruibili, adottando e personalizzando quelli in uso nelle scuole e nelle facoltà universitarie che gli editori hanno studiato e realizzato per studenti con idonee capacità visive. L'Istituto, in virtù di un accordo con gli editori, acquisisce infatti la copia digitale del libro assumendosi per intero l'onere di rielaborarlo, in applicazione della legge n. 4 del 2004, mediante modifiche atte a consentire la stampa in linguaggio braille o in caratteri ingranditi ovvero per consentirne la lettura con il sintetizzatore vocale o con il *display* in linguaggio braille.

Sulla base di quanto descritto, precisa che il disegno di legge originariamente presentato presso l'altro ramo del Parlamento prevedeva l'assegnazione di un contributo pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2009, maggiore di quello disposto dalle norme vigenti. Il testo all'esame del Senato, modificato durante l'*iter* in prima lettura, dispone invece all'articolo 1 che il contributo fissato dalla legge n. 260 del 2002 in 4 milioni di euro sia incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Dà poi conto dell'articolo 2, che interviene invece sull'articolo 3 della legge n. 52 del 1994, con riferimento alle attività della Biblioteca. In particolare, laddove la legge n. 52 menziona la possibilità di stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione per assicurare un più adeguato servizio, si inserisce un'ulteriore finalità ossia il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale. La modifica normativa, sottolinea, specifica poi che i sussidi didattici speciali forniti dalla Biblioteca sono fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale. Il testo stabilisce altresì che l'Ente può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica.

Dopo aver menzionato l'articolo 3 sulla copertura finanziaria, rammenta peraltro che la Biblioteca è uno degli enti cui si applicherà il dimezzamento delle risorse in virtù dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010. Al riguardo, ricorda che la Commissione, nel parere che ha espresso alla Commissione bilancio, ha inserito una condizione affinché fosse salvaguardato il contributo della Biblioteca, che sa-

rebbe sostenuto più efficacemente qualora fosse approvato in tempo utile il disegno di legge in esame.

Il senatore RUSCONI (*PD*) giudica particolarmente rilevante il contenuto del disegno di legge. Ritiene comunque essenziale svolgere l'audizione dei rappresentanti della Biblioteca «Regina Margherita» al fine di conoscere più in dettaglio le modalità di trascrizione dei testi, tenuto conto che altri Paesi utilizzano strumentazioni assai moderne. Si tratta infatti di rendere particolarmente efficace il finanziamento pubblico in vista di incentivare l'innovazione anche su questo versante.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) suggerisce l'audizione anche dell'Istituto dei ciechi di Milano che utilizza tecniche particolarmente innovative nella trascrizione dei testi.

Si associano i senatori VALDITARA (*PdL*) e DE FEO (*PdL*).

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime rammarico per l'atteggiamento del Gruppo della Lega Nord, il cui ritardo nella partecipazione ai lavori della Commissione non consente di procedere con l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno della seduta e in particolare con la formazione dei docenti. Manifesta pertanto un certo disagio nei confronti della maggioranza e dell'intera Commissione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si dichiara disponibile ad assicurare il raggiungimento del numero legale se la Commissione si impegna ad esaminare solo l'atto del Governo n. 205 sulla formazione degli insegnanti.

SUI TAGLI ALLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA

Il senatore RUSCONI (*PD*) ricorda di aver presentato, assieme alla senatrice Mariapia Garavaglia, un'interrogazione concernente i tagli alle scuole dell'infanzia paritarie, alla quale il Governo non ha ancora risposto. Ribadisce dunque le preoccupazioni più volte manifestate non solo per le decurtazioni al comparto, quanto per la possibile chiusura di molte scuole materne paritarie, che nei piccoli comuni costituiscono l'unico presidio del servizio pubblico.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) tiene a precisare che sia il Presidente della Camera dei deputati Fini che il ministro Gelmini hanno sollecitato lo stanziamento di risorse in favore delle scuole paritarie dell'infanzia. Si

tratta dunque di un segnale importante a sostegno di una battaglia politica condotta in passato da tutte le forze politiche.

Il sottosegretario PIZZA si impegna a rispondere quanto prima alla predetta interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (n. 205)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Agli intervenuti nel dibattito replica il sottosegretario PIZZA, il quale premette anzitutto che il fenomeno migratorio verso la Spagna di laureati italiani per conseguire l'abilitazione professionale è ben noto al Ministero. Fa presente infatti che esso è la conseguenza della sospensione delle scuole Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e che è stato discusso a lungo nell'ambito di incontri bilaterali tra Italia e Spagna. Manifesta peraltro preoccupazione per il dilagare di proposte assai costose per conseguire l'abilitazione, sulla base di requisiti diversi da quelli richiesti in Italia, fermo restando che detti titoli non vengono automaticamente riconosciuti nel nostro Paese. Il Dicastero si è dunque riservato di valutare, ai fini di un possibile riconoscimento automatico, solo i *curricula* che fossero completati da esperienza professionale; in assenza di ciò, occorre svolgere misure compensative per completare il percorso formativo. Assicura comunque che il Ministero sta monitorando costantemente il fenomeno onde rappresentare alla Commissione europea le diverse situazioni che si registrano. Evidenzia peraltro che anche la Romania e la Svizzera rappresentano mete desiderate per il conseguimento delle abilitazioni professionali, in quanto sembrano richiedere minor tempo e procedure agevolate.

Quanto in particolare alla revisione della formazione iniziale dei docenti, precisa che nella stesura del decreto si è tenuto conto della esperienza decennale delle SSIS, delle sue luci e delle sue ombre. Tra le luci, menziona il periodo di tirocinio e l'attenzione alla dimensione delle didattiche e dei laboratori, pur con esiti molto diversificati da realtà a realtà. Tra le ombre, cita una durata troppo prolungata, dovuta anche alla ripetizione di insegnamenti disciplinari, nonché una programmazione basata più sulla offerta formativa delle università che sulla effettiva necessità del sistema. Rimarca pertanto che il provvedimento tiene conto delle esperienze passate e pone rimedio alle pecche del sistema precedente, enfatizzandone gli aspetti positivi.

Pone l'accento in primo luogo sul periodo di tirocinio, che è stato potenziato nonostante la diminuzione di un anno del percorso; in secondo luogo, osserva che si evitano le ripetizioni delle discipline, per concentrarsi sulla didattica e sul passaggio dal «sapere» al «saper insegnare»; in terzo luogo, sottolinea l'istituzione dei sistemi di controllo e valutazione, quale l'albo delle istituzioni scolastiche, destinato in prospettiva a selezionare, ai fini della preparazione dei docenti, le migliori pratiche didattiche. In aggiunta a ciò, si sofferma sulla programmazione degli accessi, che diviene più rigorosa, evitando la proliferazione di precariato e puntando a una giusta selezione degli aspiranti docenti. Infine, invita a considerare positivamente la costruzione a regime di lauree magistrali *ad hoc* per l'insegnamento, che consentirà di innalzare un livello spesso allineato verso il basso, tanto a causa di uno scostamento dei requisiti di accesso alle SSIS, quanto e soprattutto a causa di *ope legis*, sanatorie e accessi facilitati.

Ricorda peraltro che, da circa dieci anni, il percorso di abilitazione è stato chiaramente individuato dalla normativa; afferma dunque che gli 80.000 giovani docenti, abilitati attraverso le SSIS o le facoltà di scienze della formazione primaria, non possono vedere vanificati ancora una volta i loro sacrifici ed essere sorpassati da chi in questi anni ha provato più volte l'accesso ai percorsi, senza riuscire a superare la prova. Sostiene invece che il servizio svolto può trovare un giusto riconoscimento sia nell'abbreviazione del percorso sia nel punteggio da attribuire, dopo il superamento della prova inerente le imprescindibili conoscenze disciplinari, al fine di stilare la graduatoria. In questo modo, si augura che ci sia una adeguata risposta alla giusta esigenza manifestata dal relatore de Eccher e a quanto sostenuto dal senatore Pittoni. Ritene del resto che non si tratti solo di una questione di numeri, diventati enormi perché sulla scuola si è scaricata la ricerca del «posto pubblico», bensì di un problema di equità e di salvaguardia della qualità.

Puntualizza altresì che non si può invocare la specificità e la complessità della professione del docente e poi aprire a chiunque indiscriminatamente la possibilità di abilitarsi, purché abbia fatto un certo numero di esami universitari e abbia raccolto giorni di supplenza nelle maniere più varie. Osserva infatti che la normativa distingue nettamente tra le varie fasce del personale docente e assegna a ognuna compiti precisi.

Si riconosce, peraltro, nelle parole del relatore de Eccher e del senatore Ascutti, circa la specificità dell'insegnamento che consiste in uno dei compiti più difficili e impegnativi. Reputa quindi che il Paese abbia diritto di esigere che questo ruolo sia ricoperto dai migliori. Rileva inoltre che le graduatorie di terza fascia sono una secolare necessità del sistema e una anomalia totalmente italiana, cui occorrerà porre rimedio con interventi legislativi adeguati. Afferma del resto che non si possono denunciare le inefficienze della scuola italiana e poi non intervenire per limitarle ed eliminarle.

Pur riconoscendo che il decreto non affronta il tema del reclutamento, assicura che è intenzione dell'Esecutivo dare una risposta in tempi brevi.

Quanto all'impegno del precedente Governo a un progressivo assorbimento del precariato, fa presente che le eventuali procedure concorsuali erano comunque subordinate alla necessaria copertura finanziaria e che era contestualmente prevista una riduzione del bilancio dell'istruzione. Rivendica pertanto l'impegno del Ministro ad agire nel rigore, senza ipocrisia.

Quanto all'esigenza – a suo giudizio corretta – sollevata dai senatori Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco e Asciutti in merito alla formazione del personale docente dei licei musicali e coreutici, ricorda come tutta la parte relativa alla formazione degli insegnanti del secondo ciclo troverà compiuta realizzazione in un provvedimento successivo, come chiarito nelle norme transitorie, una volta definite le relative nuove classi di concorso, provvedimento che è attualmente all'esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Rispondendo conclusivamente alla senatrice Vittoria Franco, precisa che l'attuale normativa sui corsi universitari prevede il pieno riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti, e del resto le lauree magistrali per l'insegnamento sono comunque lauree magistrali a tutti gli effetti, che non perdono il loro valore qualunque sia il percorso che si voglia intraprendere.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, invitando l'opposizione a prestare particolare attenzione alle osservazioni in esso contenute prima di preannunciare la presentazione di un parere alternativo.

Il senatore RUSCONI (*PD*) precisa al relatore de Eccher di aver chiesto nella seduta di ieri quando erano previste le votazioni sull'atto in titolo onde poter predisporre un parere alternativo ed indi decidere l'atteggiamento da assumere sulla proposta fatta dalla maggioranza a seconda dei suoi contenuti. Lamenta peraltro l'assenza di condizioni nello schema di parere del relatore, che risulta a suo giudizio meno critico di quello approvato dall'omologa Commissione della Camera dei deputati, a dimostrazione di una precisa scelta da parte del relatore.

Il presidente POSSA (*PdL*) chiede al relatore di aggiungere una osservazione che impegni il Governo a svolgere, a livello dell'Unione europea, un'azione adeguata per armonizzare la formazione iniziale degli insegnanti in modo che la libera circolazione dei lavoratori del settore garantisca omogeneità nella qualità della prestazione.

La senatrice BLAZINA (*PD*), richiamandosi all'audizione della Commissione scolastica regionale per l'insegnamento in lingua slovena svolta questa mattina, dichiara che avrebbe auspicato una osservazione inerente l'articolo 15, comma 24, dello schema di decreto, al fine di adeguare la disposizione alla realtà peculiare della Regione Friuli Venezia-Giulia e

delle scuole in lingua slovena. Preannuncia pertanto che siffatta osservazione sarà presentata nello schema di parere alternativo presentato dal suo Gruppo.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) replica alla senatrice Blazina che il Ministero è già a conoscenza della situazione menzionata per cui una specifica osservazione nel parere sarebbe stata superflua. Si dichiara invece favorevole ad inserire l'osservazione indicata dal Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,25.

Il senatore PITTONI (*LNP*) chiede a sua volta di modificare l'osservazione n. 4 sostituendo le parole «eventuali integrazioni» con le seguenti: «eventuali modifiche o integrazioni», tenuto conto che il successivo regolamento ministeriale sulle procedure per il reclutamento potrebbe rendere necessarie alcune modifiche alla disciplina sulla formazione, oltre che integrazioni.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), riferendosi all'osservazione n. 4, rileva criticamente che essa è alquanto debole rispetto alle richieste avanzate dai docenti da abilitare, nei confronti dei quali il senatore Pittoni aveva invece assunto un impegno ben più pregnante.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) manifesta disponibilità a modificare lo schema di parere nel senso indicato dal senatore Pittoni, senza aggiustamenti ulteriori.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) illustra uno schema di parere alternativo a quello del relatore, pubblicato in allegato al presente resoconto, rimarcando anzitutto la necessità di modificare lo schema di decreto come suggerito dalla senatrice Blazina per tener conto delle scuole in lingua slovena. Evidenzia altresì come il docente rappresenti il perno della scuola, rilevando inoltre l'esigenza di un collegamento più stretto della formazione in sede europea. In proposito, nel sottolineare che la metodologia didattica risente del contesto di riferimento, ritiene infatti che la valorizzazione delle competenze e delle capacità pedagogiche degli insegnanti abbia un valore supplementare tenuto conto del confronto europeo.

Reputa poi che l'atto in titolo mortifichi la scuola, precisando altresì che l'università non è la sede della metodologia didattica bensì della conoscenza disciplinare. Tiene dunque a precisare la necessità di rafforzare il tirocinio e la funzione di guida di coloro i quali già lavorano nella scuola.

Critica inoltre l'assenza di molteplici dimensioni, tra cui ad esempio quella culturale, quella psicopedagogica, quella relazionale e quella organizzativa, lamentando altresì la mancanza di un modello di insegnamento.

Censura peraltro la violazione dell'autonomia della scuola, che diventa fortemente dipendente dall'università, nonché la svalutazione dell'e-

sperienza delle SSIS, nelle quali lo Stato aveva investito risorse considerevoli in termini di formazione delle professionalità. Stigmatizza altresì la scarsa considerazione per i docenti precari, nei confronti dei quali sarebbe stato necessario introdurre un meccanismo serio di reclutamento, come peraltro riconosciuto anche dal senatore Pittoni. Rivendica quindi l'operato del Governo Prodi, che aveva disposto l'esaurimento delle graduatorie proprio per avviare il reclutamento e dare speranze ai giovani, anche nell'ottica di assicurare carattere continuativo alla funzione docente.

Dopo essersi soffermata sulla necessità di una base unitaria, comune a tutti i segmenti della formazione, seguita da una specializzazione più mirata, giudica inaccettabile il ritardo accumulato nella definizione dei requisiti di accesso alla professione. Afferma inoltre che il tirocinio nelle scuole deve partire già nelle lauree magistrali onde far comprendere agli studenti le caratteristiche dell'insegnamento rispetto alle proprie vocazioni.

Quanto ai due canali di preparazione, costituiti dall'università e dall'alta formazione, paventa il rischio di un debole collegamento tra entrambi rispetto al fabbisogno reale nel Paese, che potrebbe determinare un ulteriore spreco di risorse umane. Ritiene del resto che i tagli alla scuola e la riduzione delle materie disposta dalla riforma del secondo ciclo diminuiranno ulteriormente le prospettive dei futuri docenti. Richiamandosi nuovamente alle necessità delle scuole in lingua slovena, giudica insufficiente la risposta del relatore de Eccher, considerata la diversa responsabilità del Parlamento rispetto all'Esecutivo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede a sua volta alcune modifiche, volte a rafforzare il legame fra la formazione dei docenti e la scuola.

In primo luogo, ritiene indispensabile che, all'articolo 3, comma 5, sia chiarito il carattere obbligatorio anziché meramente facoltativo del tirocinio nelle istituzioni scolastiche con riguardo al percorso formativo preordinato all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, anche con riferimento alle discipline artistiche, musicali e coreutiche.

Egli si dichiara poi assolutamente favorevole all'insegnamento di talune materie da parte di docenti di madre lingua, del resto in linea con la recente riforma della scuola secondaria superiore.

Con riferimento infine alle richieste della senatrice Blazina in ordine alle scuole in lingua slovena, si professa in linea di massima favorevole, pur evidenziando le differenti competenze in materia scolastica fra le diverse autonomie speciali. Si rimette comunque alla scelta del relatore.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) dichiara di accogliere il suggerimento del senatore Asciutti in ordine alla obbligatorietà del tirocinio nelle istituzioni scolastiche. Conferma altresì di recepire le modifiche richieste dal senatore Pittoni e dal presidente Possa. Quanto invece alla previsione di un'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia per la formazione dei docenti destinati ad insegnare nelle scuole di lingua slovena, ribadisce la

propria contrarietà, motivata dalle differenti competenze in materia scolastica della predetta Regione rispetto alla Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le scuole in lingua slovena, prosegue, sono infatti assimilabili a quelle in lingua ladina e ricevono un trattamento simile a queste ultime. Poiché il Governo è pienamente consapevole della situazione, non ritiene quindi necessario introdurre un apposito riferimento nel parere.

Quanto allo schema di parere contrario illustrato dalla senatrice Mariapia Garavaglia, tiene peraltro a stigmatizzare il riferimento al piano triennale di assunzioni per 150.000 docenti a suo tempo elaborato dall'ex ministro Fioroni. Si tratta infatti di promesse che non avrebbero potuto trovare accoglimento, a fronte della necessaria razionalizzazione della scuola. Né va dimenticato, conclude, che la massiccia immissione in ruolo di docenti precari penalizza l'accesso alla professione docente dei giovani più meritevoli.

Presenta conseguentemente uno schema di parere favorevole con osservazioni modificato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto contrario interviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale lamenta che il relatore non abbia introdotto alcuna condizione nel suo parere, a differenza di quanto avvenuto alla Camera dei deputati, dove la maggioranza ha predisposto un parere assai più critico ed analitico, dimostrando maggiore apertura alle opposizioni.

Egli rinnova poi il giudizio negativo sulla mancata contestualità con la ridefinizione del reclutamento, drammaticamente motivata nella relazione introduttiva al provvedimento con l'assenza di qualsivoglia prospettiva di assunzioni nel prossimo futuro. Si tratta tuttavia a suo avviso di una scelta assai anomala, che non potrà non allontanare ulteriormente i giovani migliori dalla professione docente, in assenza di procedure certe per l'accesso alla carriera.

Del resto, ricorda che le SSIS non hanno funzionato proprio per la mancanza di posti su cui bandire i concorsi, non a caso fermi da ben 11 anni. Né il provvedimento affronta il tema della unitarietà della formazione in ambito europeo, limitandosi a sostituire le SSIS con un anno di tirocinio formativo attivo, con il rischio che diventi l'ennesimo canale di microfinanziamento occulto alle università.

Si rammarica poi che il relatore abbia manifestato totale chiusura rispetto alle richieste relative alle scuole in lingua slovena, ritenendo che sia ormai tempo di superare gli antichi steccati.

Dichiara conclusivamente il voto negativo del suo Gruppo su uno schema di parere che giudica troppo poco incisivo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara invece il voto favorevole del suo Gruppo, giudicando positivamente l'osservazione n. 4, che consente di apportare eventuali modifiche o integrazioni al decreto in sede di ridefinizione del reclutamento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rimarca che la trasformazione delle graduatorie del personale docente in permanenti nella XIII legislatura ha determinato forti aspettative, purtroppo destinate ad essere disilluse. Occorre altresì tenere a mente che, nella già folta schiera del precariato, non devono essere inclusi anche i docenti delle graduatorie di istituto. Invita quindi a fare chiarezza sui numeri e a dissociarsi da una concezione della scuola quale ufficio di collocamento, che non potrebbe non riflettersi negativamente sull'apprendimento dei giovani.

Si augura invece che le nuove modalità di formazione dei docenti consentano, nell'arco di qualche generazione, di innescare un meccanismo virtuoso che consegna all'ordinamento insegnanti all'altezza del proprio compito.

Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore come riformulato.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) riprende brevemente la parola per puntualizzare al senatore Rusconi di avere ben presente il parere reso dall'omologa Commissione della Camera dei deputati sull'atto in esame. Al riguardo, precisa di aver presentato un parere indubbiamente diverso nelle forme e nei contenuti, a testimonianza della sua indipendenza di giudizio. Del resto, sottolinea, la presentazione da parte della maggioranza di un parere estremamente analitico presso la Camera dei deputati non ha impedito, anche in quel ramo del Parlamento, la predisposizione di un parere di minoranza.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rivendica a sua volta piena autonomia di giudizio, testimoniata fra l'altro dalla scelta di concorrere stamane a formare il numero legale indispensabile per l'esame dell'atto in titolo, vista la perdurante assenza dei rappresentanti della Lega Nord, nonché dalla richiesta di votazione per parti separate del parere di maggioranza sulla manovra finanziaria, onde raggiungere un orientamento unanime sulle condizioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come modificato, con conseguente preclusione dello schema di parere contrario avanzato dai senatori Rusconi ed altri.

La seduta termina alle ore 12,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 205

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, lo schema di decreto in titolo;

concorda sull'esigenza di ridisegnare il percorso formativo degli insegnanti, al fine di superare le difficoltà della scuola italiana testimoniate fra l'altro principalmente da numerose ricerche nazionali ed internazionali, nonché dall'esperienza diretta, e riconducibili ai contenuti, alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti;

registra con soddisfazione che il Governo abbia avvertito la necessità di porre rimedio a siffatto stato di cose, coniugando gli aspetti disciplinari con quelli pedagogici, tenuto conto che finora vi è stata una sopravvalutazione dei secondi sui primi, tale da minare le nozioni stesse della cultura di base;

esprime apprezzamento per il rilievo assicurato ai profili didattici e di laboratorio attraverso la previsione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA);

evidenzia che l'intervento è indispensabile in quanto le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) sono ormai ferme e occorre configurare con sollecitudine le nuove modalità di formazione del corpo docente;

reputa compatibile la separazione della disciplina della formazione iniziale degli insegnanti rispetto alla riforma del reclutamento, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, tanto più alla luce del tempo necessario per il completamento del nuovo percorso formativo;

condivide la distinzione anche temporale fra i due percorsi della scuola dell'infanzia e primaria, da un lato, e della scuola secondaria, dall'altro, pur sottolineando i costi sociali e finanziari di un eccessivo allungamento dei tempi formativi;

quanto alle modalità di accesso al tirocinio, giudica indispensabile un approfondimento sul preoccupante fenomeno dell'acquisizione dell'abilitazione a pagamento all'estero, aggirando così le rigidità della normativa nazionale;

con particolare riferimento all'esenzione di alcune categorie dalle prove selettive per l'accesso al tirocinio, rileva l'esigenza di ridurre il rapporto fra abilitati e posti di lavoro, in un'ottica di effettivo contenimento del precariato;

ritiene che la formazione dei docenti tecnico-pratici debba essere disciplinata da un atto regolamentare, come segnalato dal Consiglio di Stato; manifesta perciò soddisfazione per l'impegno assunto dal Ministero ad intervenire in tal senso;

rileva, in merito alle molteplici richieste avanzate da parte di specifiche categorie di precari, l'impossibilità, nella totale assenza di dati in qualche misura definiti e certi, di approfondire l'argomento seriamente e di procedere a corrette valutazioni.

Alla luce di queste premesse, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sembra opportuno indicare, già in sede di regolamento, l'anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, differenziando se del caso le diverse situazioni;

2. si registra la diffusa richiesta di garantire una rappresentanza più equilibrata delle due componenti, scolastica ed universitaria, all'interno del consiglio nel corso di tirocinio e nella commissione esaminatrice;

3. si suggerisce l'individuazione di meccanismi certi e rigorosi di selezione per i *tutor* stabilendo nel contempo la durata temporale dell'incarico che deve tener conto sia dell'esperienza professionale acquisita che del collegamento con la specifica realtà disciplinare di insegnamento;

4. pare utile inserire tra le norme transitorie la facoltà di apportare eventuali integrazioni al momento della stesura del successivo regolamento ministeriale sulle procedure per il reclutamento;

5. si considera necessario definire in modo chiaro ed inequivocabile i percorsi abilitanti per tutti i diversi soggetti che alla data di entrata in vigore del presente atto siano laureati o iscritti al corso di scienze della formazione primaria e non possano quindi seguire le modalità di formazione iniziale così come introdotte dal presente decreto;

6. si rammenta come risultato fondamentale da un lato ridurre per via selettiva il numero degli abilitati realizzando un rapporto più giusto e compatibile con i posti di lavoro effettivamente disponibili e dall'altro evidenziare con il massimo della efficacia comunicativa che la stessa abilitazione costituisce esclusivamente un requisito per accedere ai concorsi che devono rappresentare la sola via per un'assunzione definitiva;

7. si raccomanda di evitare che le lauree conseguite in base al vecchio ordinamento vengano a «scadere» e, nel contempo, di assicurare che le conoscenze disciplinari degli abilitati siano allineate alle nuove classi di concorso in via di definizione;

8. ferma restando l'opportunità di valorizzare le professionalità maturate nell'ambito della ricerca universitaria, si considera comunque necessario definire in maniera chiara e precisa un limite numerico, eventualmente espresso in forma percentuale, per la quota indicata come soprannumeraria per l'accesso al tirocinio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 205

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, lo schema di decreto in titolo;

concorda sull'esigenza di ridisegnare il percorso formativo degli insegnanti, al fine di superare le difficoltà della scuola italiana testimoniate fra l'altro principalmente da numerose ricerche nazionali ed internazionali, nonché dall'esperienza diretta, e riconducibili ai contenuti, alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti;

registra con soddisfazione che il Governo abbia avvertito la necessità di porre rimedio a siffatto stato di cose, coniugando gli aspetti disciplinari con quelli pedagogici, tenuto conto che finora vi è stata una sopravvalutazione dei secondi sui primi, tale da minare le nozioni stesse della cultura di base;

esprime apprezzamento per il rilievo assicurato ai profili didattici e di laboratorio attraverso la previsione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA);

evidenzia che l'intervento è indispensabile in quanto le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) sono ormai ferme e occorre configurare con sollecitudine le nuove modalità di formazione del corpo docente;

reputa compatibile la separazione della disciplina della formazione iniziale degli insegnanti rispetto alla riforma del reclutamento, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, tanto più alla luce del tempo necessario per il completamento del nuovo percorso formativo;

condivide la distinzione anche temporale fra i due percorsi della scuola dell'infanzia e primaria, da un lato, e della scuola secondaria, dall'altro, pur sottolineando i costi sociali e finanziari di un eccessivo allungamento dei tempi formativi;

quanto alle modalità di accesso al tirocinio, giudica indispensabile un approfondimento sul preoccupante fenomeno dell'acquisizione dell'abilitazione a pagamento all'estero, aggirando così le rigidità della normativa nazionale;

con particolare riferimento all'esenzione di alcune categorie dalle prove selettive per l'accesso al tirocinio, rileva l'esigenza di ridurre il rapporto fra abilitati e posti di lavoro, in un'ottica di effettivo contenimento del precariato;

ritiene che la formazione dei docenti tecnico-pratici debba essere disciplinata da un atto regolamentare, come segnalato dal Consiglio di Stato; manifesta perciò soddisfazione per l'impegno assunto dal Ministero ad intervenire in tal senso;

rileva, in merito alle molteplici richieste avanzate da parte di specifiche categorie di precari, l'impossibilità, nella totale assenza di dati in qualche misura definiti e certi, di approfondire l'argomento seriamente e di procedere a corrette valutazioni.

Alla luce di queste premesse, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sembra opportuno indicare, già in sede di regolamento, l'anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, differenziando se del caso le diverse situazioni;

2. si registra la diffusa richiesta di garantire una rappresentanza più equilibrata delle due componenti, scolastica ed universitaria, all'interno del consiglio nel corso di tirocinio e nella commissione esaminatrice;

3. si suggerisce l'individuazione di meccanismi certi e rigorosi di selezione per i *tutor* stabilendo nel contempo la durata temporale dell'incarico che deve tener conto sia dell'esperienza professionale acquisita che del collegamento con la specifica realtà disciplinare di insegnamento;

4. pare utile inserire tra le norme transitorie la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al momento della stesura del successivo regolamento ministeriale sulle procedure per il reclutamento;

5. si considera necessario definire in modo chiaro ed inequivocabile i percorsi abilitanti per tutti i diversi soggetti che alla data di entrata in vigore del presente atto siano laureati o iscritti al corso di scienze della formazione primaria e non possano quindi seguire le modalità di formazione iniziale così come introdotte dal presente decreto;

6. si rammenta come risultato fondamentale da un lato ridurre per via selettiva il numero degli abilitati realizzando un rapporto più giusto e compatibile con i posti di lavoro effettivamente disponibili e dall'altro evidenziare con il massimo della efficacia comunicativa che la stessa abilitazione costituisce esclusivamente un requisito per accedere ai concorsi che devono rappresentare la sola via per un'assunzione definitiva;

7. si raccomanda di evitare che le lauree conseguite in base al vecchio ordinamento vengano a «scadere» e, nel contempo, di assicurare che le conoscenze disciplinari degli abilitati siano allineate alle nuove classi di concorso in via di definizione;

8. ferma restando l'opportunità di valorizzare le professionalità maturate nell'ambito della ricerca universitaria, si considera comunque necessario definire in maniera chiara e precisa un limite numerico, eventualmente espresso in forma percentuale, per la quota indicata come soprannumeraria per l'accesso al tirocinio;

9. si ritiene indispensabile che il Governo svolga a livello dell'Unione Europea un'azione adeguata volta ad armonizzare nei vari Paesi

membri la formazione iniziale degli insegnanti nella scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in modo da assicurare che la libera circolazione dei lavoratori del settore nell'Unione Europea garantisca omogeneità di qualità di prestazione;

10. all'articolo 3, comma 5, si raccomanda di prevedere come obbligatorio e non meramente facoltativo il tirocinio nelle istituzioni scolastiche per i percorsi formativi preordinati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al medesimo articolo 3, comma 2 lettera *b*), nonché all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, di cui all'articolo 3, comma 3.

**SCHEMA DI PARERE CONTRARIO PROPOSTO DAI
SENATORI RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO,
Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI,
Anna Maria SERAFINI, VERONESI e VITA SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 205**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205),

ritiene che, per meglio valutare il significato politico e culturale del provvedimento in discussione, sia utile inserire la riflessione all'interno di un più ampio contesto, quale quello della ricerca e degli orientamenti internazionali,

tenuto conto fra l'altro che nel settembre 2007 la Commissione europea ha promulgato una Direttiva relativa agli indirizzi culturali e formativi che dovrebbero ispirare, negli Stati membri, la formazione degli insegnanti, insistendo sul fatto che il profilo dei futuri insegnanti debba risultare dall'integrazione dei seguenti aspetti:

1. dimensione culturale: conoscenza e padronanza dello specifico metodologico ed epistemologico delle conoscenze disciplinari, dei processi di innovazione, di ricerca e di sviluppo che trasformano i diversi ambiti di conoscenza e di esperienza nella società odierna;

2. dimensione psicopedagogica: conoscenza e padronanza dei principi degli strumenti e dei quadri di riferimento valoriale che assicurano effettività alla formazione e allo sviluppo del curriculum scolastico degli allievi; capacità di governarlo in relazione allo sviluppo e alla personalizzazione del loro potenziale formativo;

3. dimensione metodologica e didattica: padronanza di repertori esperti e specialistici di strategie didattiche e capacità di utilizzarle con successo, in coerenza con l'impianto formativo, organizzativo e curricolare di riferimento;

4. dimensione della pratica riflessiva: capacità di conversazione, di invenzione e di autocritica, assunta come carattere distintivo del lavoro cooperativo dell'insegnante, da cui deriva la capacità di valutare e di essere valutati;

5. dimensione relazionale e sociale: capacità di essere *partner* del mondo esterno alla scuola e dunque capacità di controllare ogni tentazione di autoreferenzialità; capacità di ascoltare e comprendere gli altri, ricono-

scendono dignità e bisogni oltre che i talenti; saper instaurare un clima positivo ed esigente nella promozione di apprendimenti esperti da parte degli allievi;

6. dimensione organizzativa: competenze gestionali intese come capacità ad assumere ruoli, ovvero a sviluppare servizi nell'ambito del lavoro scolastico diversi dall'insegnamento; soprattutto, capacità di contestualizzare il proprio lavoro nella conoscenza rigorosa della legislazione scolastica e dell'evoluzione delle politiche scolastiche e formative, sia in ambito nazionale che europeo.

A questo ultimo riguardo osserva che:

il profilo del docente europeo implica un curriculum formativo integrato tra teoria e pratica, tra laboratori e tirocinio, che poggi su tre gambe: psicologia, discipline e pedagogia, in una logica d'integrazione tra i tre elementi; l'impianto formativo di questo regolamento risulta invece carente e frammentario e, soprattutto per la formazione dei docenti di scuola secondaria, fa prevalere gli interessi dei settori scientifico-disciplinari universitari;

ovunque si guardi in Europa, formazione iniziale, reclutamento, ingresso in professione e formazione in servizio dei docenti vengono considerati un *continuum*, pur differenziato nelle varie fasi, mentre questo regolamento disciplina la sola formazione iniziale; il mancato raccordo col reclutamento ha conseguenze nefaste così come l'assenza di previsione della formazione in servizio, le debolezze rilevate da organismi nazionali e internazionali nel nostro sistema scolastico rimarranno tali se non si interviene nel campo della formazione, rafforzando negli insegnanti già in servizio i tratti professionali prima richiamati;

l'idea di un tirocinio formativo attivo svolto sotto la preponderante regia dell'università non giova alla scuola, così come non ricade positivamente sulla scuola che sia l'università a rilasciare (a conclusione dell'anno di tirocinio e previo superamento dell'esame finale) l'abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione si dovrebbe conseguire (certamente dopo l'anno di tirocinio nella scuola) previo superamento di un concorso pubblico, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'università è in testa ad ogni espressione di sviluppo della professione docente, mentre si ignorano le competenze degli insegnanti, si confina il sapere scolastico in un ambito di minorità, si sottraggono alla scuola alcune fondamentali condizioni per esercitare la propria autonomia;

le istituzioni scolastiche autonome sono emarginate, mentre dovrebbero avere di diritto un ruolo paritetico all'università nella programmazione con il tirocinante dei laboratori del secondo anno, nella programmazione e conduzione del tirocinio, sotto la responsabilità del dirigente scolastico e del docente *tutor*, nella designazione da parte del dirigente scolastico di docenti esperti per i laboratori del secondo anno, nella valutazione finale del tirocinio da parte del dirigente scolastico con il parere del docente *tutor*, nella valutazione finale nell'esame abilitante con la presenza del dirigente scolastico e del docente *tutor*. Il sistema scolastico per-

ciò dovrebbe essere coinvolto in modo più significativo nella progettazione e nella realizzazione del percorso di formazione iniziale (sia nel corso di laurea in scienze della formazione primaria sia nel biennio «finalizzato», nelle attività di laboratorio e in tutte le didattiche, sia soprattutto nell'anno di tirocinio formativo attivo) con una precisa corresponsabilizzazione negli organismi decisionali;

la scuola dell'autonomia ha ampliato il terreno della funzione docente: l'articolo 6 del regolamento dell'autonomia (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999) – che caratterizza le scuole come centri di ricerca in materia di innovazione metodologica, disciplinare e didattica e come sedi di progettazione educativa – riconosce ai docenti un ruolo centrale, strategico nelle decisioni e nelle scelte culturali didattiche, organizzative e gestionali.

Rileva dunque, quale nodo problematico, che nel regolamento in esame si delineano il profilo del futuro docente e le modalità del suo percorso di formazione senza, però, chiarire quali saranno le regole per l'entrata in professione, generando confusione, precludendo futuri sviluppi e rischiando di reiterare la piaga del precariato.

Esprime pertanto assoluta contrarietà alla scelta del Governo, peraltro ampiamente avversata anche da numerosi esperti, associazioni professionali ed organi sindacali auditi dalla Commissione, di disgiungere la formazione iniziale dei docenti dalle modalità di reclutamento degli stessi. Del resto, in tutti i disegni di legge depositati presso la VII Commissione della Camera dei deputati, compreso quello firmato da alcuni deputati del Partito Democratico ed aventi per oggetto la formazione iniziale dei docenti, vengono regolamentate contestualmente anche le modalità di reclutamento.

Prende altresì atto che lo schema di decreto trae la sua legittimità dall'articolo 2, comma 416 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), che prevede un regolamento per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti e contestualmente del loro reclutamento. Proprio l'esigenza di provvedere congiuntamente alle due questioni ha motivato infatti la «delegificazione» disposta nella ricordata finanziaria 2008, quando il Governo Prodi aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed aveva programmato un ampio piano di assunzioni di 150.000 docenti precari nel giro di tre anni, che avrebbe portato all'esaurimento delle graduatorie stesse ed avrebbe consentito di partire concretamente con una nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento.

Giudica assai negativamente l'azione dell'attuale Governo che, invece, ha operato due scelte politiche molto gravi: da un lato ha abbandonato il piano di immissioni in ruolo del precedente Esecutivo determinando al tempo stesso la paralisi biennale della formazione e del reclutamento; dall'altro, ha operato, con il decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, tagli insostenibili agli organici della scuola per oltre 132.000 unità di personale docente ed ATA in un triennio.

In questo contesto, è del tutto evidente che, come effetto dell'assenza di un piano di immissione in ruolo dei precari e della mancanza di indicazioni sulle nuove procedure di reclutamento, non è individuabile il fabbisogno previsto nel regolamento, che non potrà quindi essere concretamente definito, rendendo così impossibile un futuro lavorativo certo per il personale precario e per le giovani generazioni.

Considerata inoltre l'unicità della funzione docente, osserva che le dichiarazioni relative agli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti e alle competenze individuate come fondamento dell'unitarietà della funzione docente non sembrano trovare nel prosieguo dell'articolato un'adeguata concretizzazione. L'unitarietà della funzione docente è in contraddizione con la netta differenziazione fra i percorsi previsti per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria da una parte e quelli della secondaria di primo e secondo grado dall'altra. Così come proposto, i «passaggi» da un ordine all'altro di scuola divengono impossibili. Pur essendo inevitabile una differenziazione legata alla specificità disciplinare, nella scuola secondaria, e alle peculiarità didattiche nella scuola primaria e dell'infanzia, nella previsione di percorsi così nettamente diversi, che rispondono solo alle esigenze dell'attuale sistema universitario, il regolamento manca di quel coraggio propositivo che la tensione all'unitarietà della funzione docente meriterebbe. Condizione per assicurare pari dignità sarebbe quella di partire da una base comune che curasse i tratti unitari della funzione docente, su cui poi innestare le dovose specificità: ciò faciliterebbe la mobilità, la non gerarchizzazione, la possibilità di «dialogo» tra docenti dei diversi gradi dell'istruzione, elemento non marginale per la continuità verticale.

Rileva che, per quanto attiene la scuola primaria e dell'infanzia, nella Tabella 1 i crediti disciplinari sono dispersi su un fronte enciclopedico di saperi, sicché l'apprendimento diventa nozionistico ed il quinquennio di formazione è schiacciato sulla figura di un maestro unico «tuttologo». In questo modo, la formazione diventa nozionistica e non potrà formare insegnanti che insegnino ad apprendere. La competenza strategica dell'insegnante primario richiede invece un'adeguata consapevolezza della logica interna di un sapere, che si può acquisire solo attraverso il lavoro di approfondimento di un'area disciplinare; da ciò, l'esigenza di offrire ai docenti, accanto a una formazione pluridisciplinare, la specializzazione in un'area disciplinare. Si noti che la previsione, ad esempio, di due aree di specializzazione, una umanistica e una scientifica, non richiede necessariamente la moltiplicazione dei docenti: l'insegnamento di *team*, oltre a risultare necessario per le classi a tempo pieno, funziona anche con un modello di due docenti su due classi. Al fine di ovviare alle criticità evidenziate, occorrerebbe prevedere, in luogo di un curriculum unico dai contenuti disciplinari frammentati, una suddivisione dei crediti formativi universitari in:

«alcuni comuni, per metà destinati a solide basi di area umanistica e per metà a solide basi di area scientifica;

«altri distinti in due indirizzi di approfondimento per insegnanti di scuola primaria, l'uno centrato su contenuti umanistici e l'altro su contenuti scientifici, e un indirizzo specifico per insegnanti di scuola dell'infanzia, centrato sulla preparazione psicopedagogica nelle tematiche corrispondenti.

In particolare per la scuola dell'infanzia, la cui specificità risulta trascurata e la cui cultura risulta cancellata in assenza di un profilo proprio, nell'attuale Tabella 1, l'area di indirizzo anziché approfondire genericamente i contenuti di area dovrebbe estendere la preparazione psico-pedagogica, con specifica attenzione alle problematiche della corrispondente fascia di età. La scuola dell'infanzia, infatti, deve concentrarsi maggiormente nella predisposizione dell'«ambiente di apprendimento», nella cura del cosiddetto «curricolo sommerso», mentre nella scuola primaria acquista già una sua rilevanza l'avvio delle discipline. Considerato inoltre che il percorso formativo del futuro docente di scuola secondaria dovrebbe essere finalizzato a garantire un equilibrio tra le competenze relative alla unicità della funzione docente e quelle relative al suo profilo professionale disciplinare, nel regolamento appare invece totalmente squilibrato che la quasi totalità dei 300 CFU precedenti il TFA siano destinati ai meri contenuti disciplinari (rendendo il percorso, pur definito *ad hoc*, pressoché indistinguibile dalle lauree magistrali ordinarie).

Nel regolamento in esame sono poi stati fatti passi indietro anche rispetto a quanto offrivano le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), sotto il profilo didattico. Qui l'unico anno di tirocinio (contro i due della SSIS) è isolato rispetto al biennio magistrale. Occorre invece creare un raccordo e soprattutto aumentare i crediti e le esperienze didattiche: i crediti previsti dal regolamento in questo senso sono troppo pochi, ne occorrerebbero molti di più e non compressi tutti solo in un anno di tirocinio nel quale non è esplicabile una logica di ricerca-azione, ma solo di immersione o per meglio dire di «sommersione».

Per ovviare a queste negatività, si potrebbe anticipare un congruo numero di crediti nel biennio magistrale: in questo modo, i crediti didattici svolgerebbero, per lo studente, anche una funzione orientativa delle scelte future.

Occorre altresì assicurare una stretta interazione ed un maggiore equilibrio tra università e scuola nella formazione iniziale dei docenti. A tal fine, appare strategica la presenza di un riferimento unitario regionale che veda la collaborazione tra università, autonomie scolastiche e Ufficio scolastico regionale, anche al fine di assicurare il necessario collegamento strategico tra la formazione iniziale e formazione continua del personale scolastico.

La Commissione rileva inoltre che gli atenei, ovvero le istituzioni consorziate, dovrebbero definire con propri regolamenti le modalità di gestione di ogni corso di laurea magistrale, o anche di gestione congiunta di una pluralità di corsi. Infatti limitare l'autonomia degli atenei nelle modalità di gestione delle lauree magistrali *ad hoc* è sbagliato. In questo senso,

da un lato è da prevedere che gli ammessi a molte lauree magistrali *ad hoc* saranno in numero assai ridotto, sicché la gestione comune di una pluralità di tali corsi sarà indispensabile per ottenere economie di scala; d'altro lato, il progetto di legge sulla riforma universitaria in discussione al Senato modifica radicalmente l'articolazione interna degli atenei rendendo addirittura facoltativa la presenza di strutture analoghe alle facoltà. Sotto questo profilo, va anche osservato che la previsione di lauree magistrali *ad hoc* potrebbe essere utilmente affiancata da percorsi integrati nell'ambito di lauree magistrali esistenti (con identico dosaggio e vincolo dei CFU), che avrebbero anche il pregio di non costringere ad una scelta irreversibile per l'insegnamento all'inizio di un lungo percorso di cinque o sei anni.

Valuta che gli insegnanti devono essere preparati a costituire una *équipe* docente che – possedendo linguaggi in parte comuni – collabori nei consigli di classe e nei collegi dei docenti. Tale preparazione mancherebbe se, anche nell'anno professionalizzante (nella proposta di legge presentata dal Partito Democratico gli anni previsti sono due e si ritiene che sia più opportuna una previsione in questo senso) che conduce all'abilitazione, ognuno venisse isolato nell'ambiente separato della sua disciplina, senza alcun contatto con i futuri colleghi. Qualora il TFA venisse attuato separatamente, per ognuna delle abilitazioni, nella facoltà da cui i laureati provengono, esso non potrebbe assumere la necessaria caratteristica di cerniera tra università e scuola; il rapporto scuola/università-AFAM, anziché avere caratteristiche istituzionali (convenzioni o altre relazioni organiche), si ridurrebbe a collaborazioni individuali di docenti delle singole materie con l'area accademica corrispondente. Per quanto riguarda poi la formazione nel campo della didattica e della pedagogia speciale (settore scientifico disciplinare M-PED/03) sembra che sia sufficientemente garantita nel percorso quinquennale (infanzia e primaria), non invece in quello per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per la quale andrebbero previsti strumenti formativi specifici.

Prende atto che è necessario stabilire che, per le abilitazioni alle quali la precedente normativa consentiva di accedere sia con un titolo di laurea specialistica sia con un diploma AFAM, il percorso biennale a numero programmato e il TFA vengano gestiti congiuntamente da una università e da una struttura AFAM, con l'apporto coordinato delle rispettive competenze.

Considerato che la presenza di competenze in larga misura complementari tra le università e le istituzioni AFAM dovrebbe suggerire, nell'interesse dei destinatari della formazione, una fattiva collaborazione, quasi sempre mancata in passato. Se tale collaborazione è auspicabile in generale, per il caso dell'insegnamento della musica nella scuola di 1° grado essa è obbligatoria. Al contrario, vengono proposti due curricula totalmente diffusi, l'uno all'interno delle università e l'altro all'interno dei Conservatori: la logica è quella della autarchia delle istituzioni formanti, non quella della professionalità del formando. Si tratta di un esempio emblematico delle necessità dell'integrazione tra gli apporti delle università (prevalenti competenze storico-artistiche e pedagogiche) e dei Conserva-

tori (prevalenti competenze tecnico-scientifico-musicali). In particolare, nell'organizzazione del TFA su base di interfacoltà, per l'AFAM va saldato l'equilibrato rapporto/ riconoscimento tra università (CFU) e AFAM, Conservatori ed Accademie (CFA) e le rispettive peculiarità che, per quanto riguarda in particolare l'AFAM, non possono prescindere da competenze integrate tra la dimensione culturale, quella più spiccatamente professionale e quella didattica come «capacità di insegnare».

Manifesta stupore per la rigida previsione di una durata massima di 4 anni dell'incarico tutoriale e la sua assoluta non prorogabilità, che rischia di disperdere e non valorizzare le competenze e la professionalità acquisite. Parrebbe invece opportuno prevedere la valutazione del titolo di supervisore di tirocinio (di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315) come titolo preferenziale per la selezione futura di *tutor* coordinatori e di *tutor* organizzatori. Lascia comunque interdetti la altrettanto rigida divisione tra *tutor* coordinatori, quasi degli amministrativi burocratizzati, ed i *tutor* dei tirocinanti, con funzioni più propriamente didattiche, di sostegno ed orientamento.

Rileva che le norme transitorie e finali devono rispondere alle istanze – riconosciute anche dal parere del Consiglio di Stato – dei precari non abilitati con un periodo minimo di servizio, per i quali andrebbe riconosciuto il servizio svolto per l'accesso al TFA e per l'acquisizione dei CFU relativi al tirocinio e ai laboratori.

Sottolinea l'esigenza di modificare l'articolo 15, comma 24, nel senso di inserire dopo le parole «Valle d'Aosta» le seguenti «e con la Regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia, sentita la Commissione scolastica regionale per l'insegnamento in lingua slovena, di cui al DPCM 24 settembre 2006 n. 288» e dopo le parole «degli altri Stati» le seguenti: «stipulati ai sensi dell'articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Tutto ciò premesso:

considerata la poca aderenza del presente regolamento agli orientamenti internazionali e comunitari in materia di formazione del personale docente;

valutato che il regolamento in esame disgiunge la formazione iniziale dei docenti dalle modalità di reclutamento e non garantisce certezze rispetto al futuro delle immissione in ruolo delle centinaia di migliaia di personale precario;

valutato altresì che i dissennati tagli operati dal Governo con l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, hanno pesantemente decurtare gli organici del personale docente per quasi 88.000 posti e che contemporaneamente è stata interrotta la immissione in ruolo dei 150.000 docenti prevista dall'esecutivo Prodi, richiamata in premessa. Il combinato disposto di questa riduzione degli investimenti in istruzione determina la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento di centinaia di migliaia di docenti precari, che da anni svolgono il proprio lavoro nelle scuole pubbliche attendendo la stabilizzazione

che riconosca il servizio fino ad ora prestato e ai quali affidiamo gli apprendimenti e le valutazioni dei nostri ragazzi. Ne consegue che le nuove modalità di formazione previste nel regolamento in parola si rivolgeranno ad una platea di giovani aspiranti docenti che non si sa quando potranno entrare in ruolo. A costoro, che legittimamente desiderano fare dell'insegnamento la propria professione, il Governo «dei tagli» non fornisce alcuna garanzia, nel breve e nel medio periodo, di accesso a posti di docenza. La scelta del Governo depriva pertanto i giovani di una possibilità di lavoro e li illude sul loro futuro;

valutato che il regolamento non supporta, non rafforza e non sviluppa l'unicità della funzione docente, anzi fa crescere la formazione disciplinare a discapito di quella pedagogico-didattica;

valutato altresì che non sostiene una reale ed equilibrata interazione tra università e scuola;

considerato che non sono state previste risorse aggiuntive per l'università al fine della istituzione dei corsi normati nel presente regolamento,

la Commissione esprime parere contrario.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

202^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VIMERCATI (*PD*) sollecita l'audizione del Ministro dell'Interno, alla luce di recenti dichiarazioni nelle quali il ministro stesso ha definito l'aeroporto di Malpensa come una «nuova Lampedusa» per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione clandestina.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) si associa alla richiesta testé formulata dal senatore Vimercati, auspicando che l'audizione del Ministro dell'interno venga utilizzata per approfondire la tematica più generale della sicurezza degli scali aeroportuali.

Il presidente GRILLO assicura che prenderà contatti con il Ministro dell'interno per organizzare l'audizione in tempi ravvicinati.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Deputati META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), dopo aver formulato un sentito ringraziamento alla Commissione per l'approvazione in sede deliberante della legge recante misure di indennizzo in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del tragico incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, rileva la necessità di approvare in tempi celeri il disegno di legge n. 2224, possibilmente in sede deliberante, al fine di consentire la piena funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Il senatore DE TONI (*IdV*) dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 2224 risulta essere parzialmente diverso dal testo inizialmente all'esame della Camera dei deputati, essendo stato espunte, per ragioni di copertura finanziaria, le disposizioni finalizzate all'acquisto di materiale rotabile per il trasporto ferroviario regionale, ritiene comunque necessaria una rapida approvazione del disegno di legge in esame costituendo il medesimo un elemento funzionale alla sicurezza del trasporto ferroviario. Pertanto, preannuncia l'assenso del Gruppo dell'Italia dei valori all'eventuale richiesta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) dichiara che il proprio Gruppo è favorevole a chiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2224.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo aver espresso l'assenso del proprio Gruppo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, rammenta che il testo iniziale del provvedimento all'esame della Camera dei deputati stanziava risorse volte all'acquisto di nuovo materiale rotabile, individuando quale mezzo di copertura un esiguo aumento delle aliquote di accisa sulla benzina: pur ribadendo la necessità di approvare il disegno di legge n. 2224, sollecita comunque una riflessione sulla necessità di acquistare nuovo materiale rotabile, in quanto tale elemento risulta primario ai fini dell'incremento degli *standard* di sicurezza del trasporto ferroviario.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), dopo aver dichiarato la convinta disponibilità del proprio Gruppo a chiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2224, ricorda come questa Commissione si sia costantemente impegnata a garantire la piena funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, assicurando alla stessa la dotazione di personale numericamente e qualitativamente adeguato.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) esprime l'assenso del Gruppo della Lega nord alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2224.

Il Vice ministro CASTELLI manifesta il favore del Governo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in esame.

Il Relatore, senatore BALDINI (*PdL*), comunica di aver acquisito per le vie brevi l'assenso del senatore Villari alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2224.

Il presidente GRILLO, nel dichiarare conclusa la discussione generale – preso positivamente atto dell'unanimità dei Gruppi, nonché dell'assenso del Rappresentante del Governo – avverte che chiederà formalmente alla Presidenza del Senato, la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2224.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2226) Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il Relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), illustra il provvedimento in titolo, limitatamente alle parti di competenza dell'8^a Commissione.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare – entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame – un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare – entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento – un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia.

L'articolo 3 obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse, per permettere la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire così le infiltrazioni di tipo criminale.

L'articolo 4 prevede che, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad agevolare l'identificazione degli addetti nei cantieri, integrando il contenuto delle tessere di riconoscimento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Al riguardo, ricorda che molte delle previsioni introdotte dai sopra menzionati articoli 4 e 5 risultano essere già attivate nell'ambito delle procedure recanti le cosiddette «garanzie di qualità» dei lavori pubblici.

L'articolo 6 commina una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi introdotti dal precedente articolo 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'articolo 7 novella alcune disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.

L'articolo 8 interviene in materia di «operazioni sottocopertura», con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, dall'altro di delineare una disciplina unitaria e superare le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o modificate.

L'articolo 9, attraverso una novella all'art. 353, primo comma, cod. penale, interviene sul regime sanzionatorio del reato di «turbata libertà degli incanti», attualmente punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro 103 a euro 1032. In particolare, si eleva introduce il minimo edittale di sei mesi di reclusione; inoltre, a seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati, si innalza il massimo edittale da due a cinque anni.

L'articolo 10 introduce nel codice penale il nuovo articolo 353-*bis*, recante il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

L'articolo 11, novellando l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale modifica le modalità di perseguimento del reato di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti».

L'articolo 12 demanda a specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi a quest'ultimo articolo rileva come le norme in esso contenute risultano di fatto già applicate per lavori nel Mezzogiorno d'Italia che coinvolgono grandi stazioni appaltanti come l'Anas o le Ferrovie dello Stato S.p.A.

L'articolo 13 dispone l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (SUA), al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi, prevenendo, in tal modo, il rischio di infiltrazioni mafiose.

L'articolo 14 modifica il decreto-legge n. 8 del 1991, in materia di collaboratori e di testimoni di giustizia.

L'articolo 15 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della Direzione investigativa antimafia.

L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente GRILLO dopo aver ringraziato il Relatore, chiede se vi siano interventi per la discussione generale.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede delucidazioni sulla tempistica dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni 1^a e 2^a, nonché

sulla eventuale decisione delle medesime Commissioni di attivare un ciclo di audizioni.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) rileva l'opportunità di acquisire dati statistici, disaggregati su base regionale, riguardanti le tematiche sollevati dal provvedimento in esame.

Il presidente GRILLO assicura che acquisirà le informazioni richieste, impegnandosi peraltro a chiedere formalmente ai presidenti delle Commissioni 1^a e 2^a, di coinvolgere questa Commissione nella individuazione dei soggetti da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (*PdL*), in qualità di relatore illustra il provvedimento in titolo soffermandosi sulle parti di competenza dell'8^a Commissione.

In particolare, l'articolo 9 reca disposizioni di semplificazione in materia ambientale riguardanti la realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto e gli strumenti attuativi di piani urbanistici.

L'articolo 11 elimina la facoltatività del meccanismo di individuazione del nuovo aggiudicatario di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 1, comma 1, della codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), estendendone l'applicazione anche alla navigazione esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del medesimo codice, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Al riguardo, consegna all'Ufficio di segreteria un documento in cui si spiega che l'articolo 16 mira a semplificare il regime amministrativo delle navi da diporto, che effettuano attività di noleggio, iscritte al registro internazionale, così da rilanciare il segmento della nautica più colpito dalla crisi finanziaria, che da solo assorbe dell'80 per cento dell'occupazione e, di riflesso, della Cassa integrazione dell'intero comparto ormai salita al 40 per cento delle ore lavorative.

L'articolo 18 aggiunge un nuovo comma *9-bis* all'articolo 10 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), al fine di prevedere che la circolazione di veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di ec-

cezionalità relativi a beni della medesima tipologia e ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica – ossia valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo – rilasciata secondo modalità semplificate, da definirsi con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.

L'articolo 22 prevede che le pubbliche amministrazioni che già dispongono di un proprio sito *internet* effettuino alcune comunicazioni previste da leggi e regolamenti esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata.

L'articolo 32 prevede che anche agli stranieri residenti possa essere assegnata una casella di posta elettronica certificata e che le pubbliche amministrazioni che già dispongono di un proprio sito *internet* utilizzino esclusivamente la posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) avanza richieste di chiarimento sui tempi di esame del provvedimento da parte della Commissione Affari costituzionali, nonché sull'eventuale decisione di attivare un ciclo di audizioni.

Il presidente GRILLO assicura che si farà carico della richiesta testé formulata dal senatore Marco Filippi, avanzando formale richiesta al presidente della Commissione affari costituzionale di essere coinvolto nella definizione di un eventuale ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI, POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata oggi, mercoledì 7 luglio 2010, alle ore 15, non avrà più luogo e che la seduta prevista per domani, giovedì 8 luglio 2010, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

Avverte altresì che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari domani, giovedì 8 luglio 2010, alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 9,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

162^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2005) Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, per le ore 18 di martedì 20 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che al termine della seduta odierna avrà inizio l'audizione, in Ufficio di Presidenza, di rappresentanti del Tavolo verde (Associazione Agricoltori Puglia).

La seduta termina alle ore 15,10.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

154^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente del Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (GIFCO), nonché vicepresidente dell'Assografici, dottor Piero Attoma, accompagnato dal dottor Giovanni Battista Colombo, vicepresidente dell'Assografici, dal dottor Claudio Covini, direttore generale dell'Assografici, dal ragioniere Fabrizio Bianchi, consigliere GIFCO e dal dottor Marco Di Bernardo, segretario generale GIFCO.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del dottor Piero Attoma, presidente del Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (GIFCO), nonché vicepresidente dell'Assografici

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto ai rappresentanti del GIFCO e dell'Assografici e li ringrazia per la presenza all'odierna seduta di Commissione.

Il dottor ATTOMA, dopo aver svolto un breve intervento introduttivo, cede la parola al dottor COVINI che illustra un documento, consegnato agli atti della Commissione. Si sofferma, quindi, sull'attuale situazione di crisi che stanno attraversando i settori grafico, cartotecnico e del cartone ondulato, che hanno risentito di una forte contrazione del fatturato nell'ultimo anno dovuta principalmente ad una riduzione della domanda. Illustra quindi una serie di proposte di sviluppo del settore grafico, tra cui quella di prevedere la detassazione degli investimenti effettuati in pubblicità incrementale, che è da considerare un investimento al pari dei macchinari e delle tecnologie acquistate dalle imprese.

Dopo alcune brevi osservazioni svolte dal dottor COLOMBO, il presidente CURSI chiede alcuni chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dai soggetti intervenuti, con particolare riguardo alla proposta di detassare gli investimenti in pubblicità incrementale.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) chiede quali siano state le recenti iniziative avviate per incrementare la competitività delle imprese del settore e ricorda le ultime misure adottate dal Governo per consentire alle imprese una rivalutazione dei cespiti strumentali.

Dopo un breve intervento del dottor COLOMBO, che fornisce i chiarimenti richiesti, il senatore PARAVIA (*PdL*) manifesta alcune perplessità sulla proposta relativa alla detassazione degli investimenti in pubblicità incrementale.

Il presidente CURSI ringrazia tutti gli intervenuti per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è dunque rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PARAVIA (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando in particolare che la predetta norma ha inteso favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati, garantendo a tutti i cittadini il diritto alla universalità e all'ac-

cessibilità dei servizi pubblici. La norma, attuativa della disciplina comunitaria, mira ad impedire l'acquisizione di ingiustificate posizioni di vantaggio nel settore dei servizi pubblici locali. A tal fine, il comma 2 dell'articolo 23-*bis* del decreto n. 112 del 2008 stabilisce che il conferimento della gestione avviene a favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure di evidenza pubblica, oppure a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione avvenga, anche in questo caso, mediante specifiche procedure ad evidenza pubblica, salvo situazioni eccezionali legate alle caratteristiche economiche, sociali ed ambientali, che non permettono un efficace ricorso al mercato. I principi e i criteri direttivi del regolamento sono quelli individuati al comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto n. 112 del 2008.

Alla luce del quadro normativo delineato, è stato predisposto lo schema di regolamento in titolo che si compone di 12 articoli, che sinteticamente il relatore passa ad illustrare, ricordando come la Commissione industria, nell'esprimere il proprio avviso sul disegno di legge n. 1784 (Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), si soffermò in particolare sull'articolo 15, in materia di servizi pubblici locali, rendendo un parere che, per alcuni aspetti, potrebbe essere confermato.

Si riserva, pertanto, di predisporre per le prossime sedute una proposta di parere sullo schema di regolamento in titolo che tenga conto del dibattito e di quanto già a suo tempo espresso dalla Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

164^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiaco; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio

(107) THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave

(147) DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità

(657) BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente di aver ricevuto i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, ai quali ha confermato la grande attenzione della Commissione sulla delicata materia cui i provvedimenti hanno riguardo e l'intento di procedere con la massima tempestività, anche in considerazione del voto unanime con il quale il disegno di legge n. 2206 è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra congiuntamente i provvedimenti, tutti finalizzati a recare benefici per i lavoratori che assistano familiari gravemente disabili.

In particolare, il disegno di legge n. 2206, già approvato dalla Camera, propone all'articolo 1 una disciplina speciale per l'esonero dal servizio dei dipendenti pubblici che si dedichino alla cura di familiari aventi

totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua. La domanda di esonero va presentata entro il 2012 e può essere accolta a discrezione dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali. Ai fini della richiesta, i dipendenti devono trovarsi nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, ovvero aver compiuto il sessantesimo anno di età (o cinquantacinquesimo per le donne) ed aver maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno venti anni. La misura del trattamento economico, per il periodo di esonero, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Al riguardo, il relatore ricorda che, la disciplina generale sull'esonero dal servizio dei dipendenti pubblici, dispone invece che il periodo temporale per la presentazione della domanda riguardi il triennio 2009-2011, che la richiesta possa essere presentata solo dai soggetti che si trovino nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e che la misura del trattamento sia determinata in base ad un'aliquota del cinquanta per cento. Inoltre, sempre secondo la normativa di carattere generale, il dipendente non può chiedere la revoca dell'esonero ed ha diritto, al termine di tale periodo, al trattamento di quiescenza e di previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio; l'istituto non si applica al personale della scuola. Il relatore segnala comunque che l'articolo 1 del disegno di legge non reca, ai fini in esame, una nozione di «familiari» e che, in base alla novella, non è chiaro se, per l'anno 2012, il termine per la domanda sia posto al 31 marzo oppure al 31 dicembre.

Il successivo articolo 2 attribuisce, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, il diritto alla liquidazione anticipata del trattamento pensionistico ai lavoratori che si dedichino alla cura di familiari aventi totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua. Tale normativa concerne i lavoratori dipendenti privati e quelli autonomi iscritti alle relative gestioni dell'INPS. Sono, quindi, esclusi i dipendenti pubblici, nonché, in ogni caso, in base alla formulazione della norma, i soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie di base non gestite dall'INPS. Il diritto è riconosciuto ai soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età (o cinquantacinquesimo per le donne) e abbiano maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno venti anni, a condizione che abbiano svolto un periodo di assistenza continuativa del familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni. Nel caso di *handicap* congenito o che si sia manifestato dalla nascita, l'assistenza continuativa è in ogni caso calcolata dalla data della nascita. Il diritto può essere esercitato da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile. L'ultimo periodo del comma 1 individua alcune esclusioni dal beneficio per i casi di ricovero a tempo pieno del disabile.

Il comma 1 dell'articolo 3 concerne la procedura e la documentazione per la liquidazione anticipata del trattamento. I commi successivi

pongono norme in materia di accertamenti e controlli, con riferimento ai suddetti benefici.

Il disegno di legge n. 107 attribuisce il diritto alla pensione di anzianità con venticinque anni di contribuzione versata, a prescindere dall'età anagrafica, per quanti si dedichino alla cura di familiari portatori di *handicap* grave e che necessitino di assistenza continuativa ed esclusiva. Non rientrano nella fattispecie le ipotesi in cui il familiare portatore di *handicap* sia ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato. Il provvedimento attribuisce, inoltre, ai soli fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio di un accredito di contribuzione figurativa pari a due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, qualora quest'ultima sia stata versata in costanza di assistenza ad un familiare portatore di *handicap* grave; la contribuzione figurativa non può superare i cinque anni.

Il disegno di legge n. 147 attribuisce il diritto alla pensione di anzianità con venticinque anni di contribuzione versata e a prescindere dall'età anagrafica per il genitore che assista un figlio portatore di *handicap* grave e con invalidità del cento per cento. L'importo del trattamento pensionistico viene determinato in base ad un parametro di anzianità contributiva pari a quaranta anni, benché quella effettiva sia inferiore.

Il disegno di legge n. 657 reca benefici analoghi a quelli dell'atto Senato n. 147; il requisito contributivo per la pensione anticipata è però fissato a venti anni e non sembrano posti limiti di cumulo dei benefici tra i due genitori.

Tanto premesso, il relatore propone conclusivamente di assumere il disegno di legge n. 2206 come testo base.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il presidente GIULIANO auspica che sul provvedimento possa registrarsi lo stesso unanime consenso ottenuto presso la Camera dei deputati e che, ricorrendo tutti i presupposti richiesti dal Regolamento, possa inoltrarsi alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento dell'esame alla sede deliberante.

Il senatore CASTRO (*PdL*) si riserva di esprimersi sul punto, anche in considerazione dei contenuti del disegno di legge n. 2228, recante misure di stabilizzazione economico-finanziaria, attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato.

La senatrice BLAZINA (*PD*), pur condividendo l'urgenza del provvedimento ed il disagio delle famiglie che si trovano ad assistere disabili in condizioni di particolare gravità, reputa opportuno attendere l'approvazione del disegno di legge n. 2228 da parte del Senato, onde aggiornare conseguentemente il testo del disegno di legge n. 2206.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1009) Massimo GARAVAGLIA. – *Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali*

(1060) GIULIANO ed altri. – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

(1180) TREU ed altri. – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

(1685) PORETTI ed altri. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati*

– e **petizione n. 237** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente GIULIANO dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1060, scelto come testo base, a giovedì 22 luglio prossimo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 7 luglio 2010

106^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che la missione in Azerbaijan di una delegazione della 14^a Commissione, già prevista per lo scorso mese di giugno e successivamente annullata per lo svolgimento di concomitanti votazioni in Senato, è stata aggiornata per il periodo 23, 24 e 25 settembre, con la partecipazione dei medesimi componenti la Commissione.

Comunica, inoltre, di aver provveduto alla nomina dei relatori sull'indagine conoscitiva «Il sistema-Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria» nelle persone dei senatori Salvatore Fleres e Mauro Maria Marino.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione Europea – Relazione della Commissione «Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali» – COM (2010) 291 definitivo (n. 65)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso il 30 giugno 2010.

La PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, preannuncia che il relatore, assente nell'odierna seduta per motivi personali, presenterà, per la prossima occasione utile, una integrazione della relazione, da lui già illustrata, sull'atto comunitario n. 65.

Nessuno chiedendo, per il momento, di intervenire, il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI COSAC TENUTASI A BRUXELLES IL 5 LUGLIO 2010

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dei Presidenti della COSAC (Conferenza degli Organismi specializzati negli Affari comunitari), tenutasi a Bruxelles, il 5 luglio 2010, con lo scopo precipuo di preparare la prossima riunione plenaria della stessa COSAC, che avrà luogo, sempre nella capitale belga, dal 24 al 26 ottobre 2010.

A tale ultimo riguardo, la Conferenza ha accolto la proposta, illustrata dal Presidente Herman De Croo – da considerare acquisita, dal punto di vista procedurale, per le future riunioni della COSAC – secondo la quale un determinato nuovo argomento, originariamente non previsto tra i punti all'ordine del giorno delle varie riunioni, può essere inserito nell'agenda dei lavori quando esso sia stato sottoposto, dal Presidente di turno, alla valutazione preliminare della Troika, che si esprime favorevolmente in tal senso.

Relativamente al prossimo incontro in sede plenaria, che si terrà, appunto, in ottobre, è stato altresì stabilito che, tra i temi da esaminare, sono inclusi quello concernente il ruolo futuro della COSAC, nonché l'argomento, che sarà trattato nel 14° rapporto semestrale, riguardante il controllo parlamentare della politica di difesa e di sicurezza comune (PESD). Tale tema è strettamente connesso con la denuncia del trattato sull'Unione dell'Europa occidentale (UEO), che comporterà anche, alla fine del mese di giugno 2011, la cessazione dell'attività dell'Assemblea parlamentare. Mentre da più parti si conviene sulla necessità di continuare ad avere, pur se in forme diverse dall'Assemblea parlamentare della UEO, un controllo parlamentare della PESD, non si è ancora definito un orientamento chiaro, tra i vari interlocutori, sulle modalità e le forme dello stesso. Il documento elaborato dal Segretariato COSAC, che effettua un richiamo al ruolo attribuito alla COSAC su questa materia dall'art. 10 del protocollo n. 1 allegato al trattato di Lisbona, dà conto delle posizioni già espresse dal Senato francese, dall'Assemblea UEO, dalla Conferenza dei Presidenti, nonché dalla XLIII COSAC di Madrid dello scorso giugno, invitando altresì il Parlamento europeo e gli altri parlamenti nazionali a riflettere su tale delicato punto.

Successivamente, i Presidenti hanno ascoltato il Segretario di Stato per gli Affari europei del Regno del Belgio, Olivier Chastel, il quale ha dato conto delle priorità della Presidenza in esercizio, riassumibili, essenzialmente, nelle seguenti linee di azione: fuoriuscita dalla crisi economica e ritorno alla crescita del continente; lotta alla povertà e misure di sostegno all'occupazione; ripresa dei negoziati sul clima; approfondimento dello spazio di giustizia e libertà; miglioramento dell'efficacia dell'azione esterna dell'Unione; attuazione del Trattato di Lisbona.

In proposito, alcuni oratori hanno fatto notare come il suddetto programma abbia preso solo marginalmente in considerazione le varie problematiche collegate alla dimensione mediterranea della sicurezza europea, in particolare, avuto riguardo alla spinosa questione dell'immigrazione illegale.

Si è, quindi, rivolto ai rappresentanti parlamentari apicali della Conferenza, il Vice presidente della Commissione europea, avente mandato per le relazioni interistituzionali e per i rapporti con i parlamenti nazionali, Maros Sefcovic, il quale ha, preliminarmente, tenuto a rilevare come il Programma di lavoro della Commissione possa eventualmente costituire la base per una pianificazione generale delle principali attività dell'Unione, previo, come è ovvio, un preventivo coordinamento con gli altri due legislatori, Consiglio e Parlamento europeo.

Egli, inoltre, ha messo in risalto l'estrema importanza, per la Commissione, dei pareri motivati che i Parlamenti nazionali sono chiamati ad inoltrare alle istanze comunitarie, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona, comunicando che, fino a questo momento e a partire da febbraio 2010, ne sono pervenuti 41, di cui 4 di tenore negativo.

Secondo il commissario, si tratta di un fondamentale valore aggiunto che viene preso seriamente in considerazione dall'Esecutivo comunitario in quella che può essere ritenuta la fase prelegislativa dell'iter normativo dell'Unione. Sotto tale profilo, ha assicurato che, anche nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, la Commissione esamina con attenzione tutte le valutazioni contenute nei pareri parlamentari, anche quelle meramente positive, e, pertanto, ribadisce il proprio incoraggiamento affinché le Camere dei 27 paesi esercitino fino in fondo lo scrutinio di sussidiarietà, rispettando la tempistica delle 8 settimane.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 7 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

Intervengono il Ministro dell'interno, Roberto Maroni e il Sottosegretario di Stato all'interno, Michelino Davico.

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni
(Svolgimento e conclusione)

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Roberto MARONI, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (*PD*), Luciano PIZZETTI (*PD*) e Remigio CERONI (*PdL*), nonché i senatori Mariangela BASTICO (*PD*) e Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), ai quali replica il Ministro Roberto MARONI, fornendo ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(S. 1036-B) Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 7^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico. Riferisce che l'articolo 1 reca il riconoscimento quale disturbi specifici dell'apprendimento, e la relativa definizione, di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, che vengono indicati con la sigla DSA. Rileva che l'articolo 2 enuncia le finalità dell'intervento legislativo, consistenti nel garantire il diritto all'istruzione delle persone con DSA, favorirne il successo scolastico, ridurre i disagi relazionali ed emozionali, preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori rispetto alle problematiche dei disturbi DSA, incrementare la collaborazione in materia tra famiglia, scuola e servizi sanitari. Osserva che l'articolo 3 dispone in ordine alla diagnosi dei disturbi DSA, che viene effettuata dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno. Precisa che le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che dispone che per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, e sull'articolo 5, che reca misure educative e didattiche di supporto, riconoscendo agli studenti con diagnosi di DSA di fruire di provvedimenti di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e negli studi universitari. Riferisce che l'articolo 6 stabilisce il diritto, per i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo di istruzione affetti da DSA, di usufruire di orari di lavoro flessibili, secondo modalità determinate dai contratti collettivi di lavoro, mentre l'articolo 7 rimette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di con-

certo con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome, l'emanazione di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali volti all'identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA. Rileva che il comma 2 della predetta disposizione prevede che con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, mentre ai sensi del comma 3 si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico. Osserva infine che l'articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

La senatrice Mariangela BASTICO (*PD*), nel manifestare apprezzamento per i contenuti del testo in esame, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspicando una tempestiva approvazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento
in ambito scolastico (S. 1036-B)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1036-B, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, su cui la Commissione ha espresso parere alla 7^a Commissione del Senato in data 11 novembre 2008 ed alla VII Commissione della Camera in data 20 ottobre 2009;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alle materie «tutela della salute» e «istruzione» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente; rilevato altresì che il terzo comma del medesimo articolo 117 rinvia alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 7, comma 2, del testo, che il decreto ministeriale ivi richiamato, riguardante le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4 e le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 7 luglio 2010

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi dalle ore 13,50 alle ore 15,40, ha svolto le audizioni informali dei rappresentanti della Libersind Confsal e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni e Snater.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 7 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti il calendario dei lavori del Comitato.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai deputati CICHITTO (PdL), ROSATO (PD), PASTORE (LNP) e BRIGUGLIO (PdL) e dai senatori QUAGLIARIELLO (PdL), RUTELLI (Misto-ApI), ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD).

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico.

Il presidente D'ALEMA (PD) ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di Relazione al Parlamento sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico e cede la parola al senatore RUTELLI (ApI), relatore, che illustra alcune modifiche apportate al testo in esame.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di relazione al Parlamento predisposta dal Presidente.

La seduta termina alle 11,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 7 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 14,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni, on. Raffaele Fitto

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al ministro Fitto.

L'on. FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Rosario Giorgio COSTA (*PdL*) e Lucio D'UBALDO (*PD*), i deputati Giampaolo FOGLIARDI (*PD*) e Maurizio FUGATTI (*LNP*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, in assenza di altri interventi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 7 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Giorgio Jannone

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (CNPR), dottor Paolo Saltarelli e dottor Alberto Piazza, sulle modalità di dismissione degli immobili di proprietà della Cassa

L'audizione informale si è svolta dalle ore 8,30 alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 7 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano Pecorella

La seduta inizia alle ore 14,10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, 6 luglio 2010, ha stabilito che la missione di studio in Germania, deliberata nel corso della riunione del 19 maggio 2010, avrà luogo dal 26 settembre al 1° ottobre 2010 e che la missione di studio in Cina, deliberata nel corso della riunione del 20 gennaio 2010, avrà luogo dal 6 al 12 novembre 2010.

Avverte inoltre che, secondo quanto stabilito sempre dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella suddetta riunione, la missione in Puglia, nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sulla situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella medesima regione, si svolgerà dal 14 al 16 settembre 2010.

Avverte infine che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella suddetta riunione, saranno effettuati missioni e sopralluoghi presso i siti interessati dalle bonifiche in Lombardia e in Sardegna, nonché presso l'impianto di Saluggia, in date che saranno individuate dalla presidenza.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, Angelo Frattini, e del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, Domenico Santoro

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, dottor Angelo Frattini, e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, dottor Domenico Santoro, che ringrazia per la loro presenza.

Angelo FRATTINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno*, e Domenico SANTORO, *giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Pietro FRANZOSO (*PdL*), il senatore Gianpiero DE TONI (*IdV*), il deputato Gaetano PECORELLA (*PdL*), *presidente*.

Angelo FRATTINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno*, e Domenico SANTORO, *giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Frattini e il dottor Santoro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 7 luglio 2010

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, dottoressa Angelica Di Giovanni

Dopo un'introduzione del PRESIDENTE, la dottoressa Angelica DI GIOVANNI svolge un'ampia relazione, soffermandosi sulla normativa e sulle prassi applicative inerenti alla misura di sicurezza dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE e i senatori SACCOMANNO e BIONDELLI.

Dopo la replica, il PRESIDENTE ringrazia l'audita per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 7 luglio 2010

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

DIVINA

indi del Vice Presidente

CALIGIURI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi della Confcommercio, accompagnato dalla dottoressa Francesca Stifano, responsabile delle relazioni istituzionali del medesimo organismo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Confcommercio

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 16 giugno scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il dottor BELLA pone in primo luogo l'accento sull'importanza di confrontare il livello dell'indice armonizzato dei prezzi per i principali Paesi dell'area dell'euro nell'arco di tempo compreso fra il 1997 e il 2009: tale raffronto evidenzia che l'inflazione in Italia risulta moderatamente superiore rispetto alla media degli altri stati membri dell'Unione europea, nella misura di un decimo di punto. Sottolinea come tale differenziale sia in via di rapida diminuzione sul corso degli ultimi anni, a causa della crescita inflazionistica che si registra, ad esempio, in Francia e in Germania, a fronte della maggiore stabilità dei prezzi in Italia.

Ritiene fondamentale ampliare il metodo dell'analisi economica in modo da ricondurvi la dinamica del prodotto lordo medio dei cittadini, ponendolo a confronto con quello di altri paesi europei. Tale operazione dimostra come il differenziale inflazionistico sia attribuibile soltanto in minima misura al generalizzato aumento dei prezzi: esso al contrario è da ricondurre allo scarso grado di produttività del sistema economico.

Nell'analizzare le modalità di formazione dei prezzi, occorre prendere in considerazione le differenti caratteristiche dei singoli segmenti di mercato, come ad esempio il livello della domanda e della regolamentazione, la struttura dei costi sostenuti dalle imprese produttrici, il maggiore o minore grado di concorrenza, il peso e l'influenza dell'innovazione tecnologica e l'apertura alle importazioni dall'estero. Tale tipologia di analisi dimostra che i settori nei quali è presente un effettivo processo di distribuzione commerciale dei beni si riscontra un tasso di inflazione, in un'ottica di medio-lungo periodo, inferiore a quanto generalmente si ritiene. Al contrario, l'attenzione dovrebbe essere rivolta verso altri segmenti di mercato, connotati da un minore grado di concorrenza, come i settori assicurativo, finanziario, immobiliare o sanitario, che presentano livelli di spesa non comprimibili per i consumatori, o da un vero e proprio monopolio legale, come nel caso dei tabacchi. È evidente come tali impegni di spesa finiscano per gravare in misura maggiore sul bilancio del consumatore finale, anche a causa del progressivo decremento demografico che non ne consente la ripartizione tra più componenti del nucleo familiare.

Si sofferma quindi su alcuni elementi che riassumono gli effetti negativi sui livelli di crescita delle carenze strutturali dell'economia italiana. In particolare, è noto come il processo produttivo richieda l'impiego in misura sensibilmente maggiore dei principali fattori rispetto a quanto accade negli altri paesi europei; tale problema – concernente i rendimenti decrescenti di scala nel processo produttivo aggregato – comporta il rischio che le pressioni esercitate sui mercati dei fattori (lavoro e capitale) generino tensioni inflazionistiche, come accade per i maggiori costi legati all'assunzione di personale con particolari qualifiche.

Un secondo problema concerne la presenza di inefficienze che pesano sulla produzione di nuova ricchezza, a causa dell'inadeguatezza delle infrastrutture e della logistica, ma anche del personale impiegato.

Rileva come le considerazioni svolte confermino che la produttività totale dei fattori sia tuttora decrescente se non negativa; pertanto, per avere un maggiore livello di crescita, a parità di inflazione, occorre risolvere il problema della scarsa produttività dei singoli fattori e del processo nel suo complesso. L'analisi della dinamica del sistema dei prezzi va quindi ricondotta all'interno del complesso delle ragioni, economiche e strutturali, che influenza la crescita di medio-lungo termine. Di conseguenza vanno rilette in un'ottica completamente diversa le questioni problematiche generalmente discusse a livello di mezzi di comunicazione, come l'eccessiva lunghezza delle filiere produttive e distributive oppure la presunta necessità di elaborare panieri di consumo distinti per tipologie di famiglie. In relazione a tale ultimo profilo, l'oratore dà conto di taluni dati statistici – riferiti a famiglie diverse – che dimostrano come, pur in presenza di una diversa ripartizione e composizione della spesa, esse siano in realtà sottoposte al maggiore o minore andamento inflazionistico in misura sostanzialmente identica.

Conclude la propria esposizione ricordando come lo stesso Governatore della Banca d'Italia abbia affermato che la crescita economica sostenibile sia presupposto non solo della stabilità finanziaria dell'Italia, considerato il suo alto debito pubblico, ma sia anche garanzia di futuro per i giovani e di dignità per gli anziani.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede chiarimenti sui dati che si riferiscono alla composizione della spesa di diverse tipologie di soggetti: ritiene in particolare eccessivamente alta la percentuale indicata per la spesa sostenuta da una persona di età superiore ai 65 anni per l'abitazione e, per converso, estremamente ridotta quella per l'acquisto di prodotti sanitari.

Il dottor BELLA conferma che si tratta di dati statistici elaborati dall'ISTAT e riferiti all'anno 2007: va comunque tenuto conto che essi sono al momento disponibili soltanto in forma sintetica e che tra un anno sarà possibile analizzare gli aggregati di spesa in modo più dettagliato.

Il senatore PITTONI (*LNP*) sollecita una valutazione dell'opportunità di rafforzare il sistema di tracciabilità dei prodotti, in chiave di contrasto al fenomeno delle contraffazioni e di tutela del *made in Italy*. Ciò avrebbe peraltro positive ricadute sul tessuto economico di diverse realtà dell'Italia settentrionale, dove molte aziende rischiano la chiusura.

Il dottor BELLA precisa come la Confcommercio sia sempre stata a favore della lotta alla contraffazione dei prodotti italiani, sin dalla costituzione dell'apposita struttura commissariale incaricata di tale compito.

Il senatore SANGALLI (PD) rimarca che l'esposizione ha evidenziato le note carenze strutturali dell'economia italiana, come il *deficit* di competitività dei vari mercati che influenza negativamente i livelli dei prezzi. Nel proprio intervento, l'auditore ha inoltre posto l'accento sull'esigenza di liberalizzare quei settori che penalizzano maggiormente l'Italia nei confronti degli altri paesi europei, come quello energetico e dei servizi locali.

Aggiunge che il riscontrato problema della scarsa produttività caratterizza in particolare il settore terziario e dei servizi, nel quale, alla ricerca di maggiori livelli occupazionali (ottenuti tuttavia attraverso l'utilizzo di lavoro a basso costo), non si è tuttavia affiancata l'attuazione di una politica intelligente per gli investimenti nelle innovazioni tecnologiche e organizzative. Tale ultimo profilo critico coinvolge indubbiamente anche il settore manifatturiero, anche se in misura minore, grazie alla sua maggiore esposizione alla concorrenza internazionale.

Reputa quindi fondamentale poter avere dall'auditore una valutazione della manovra finanziaria elaborata dal Governo, la quale non contiene misure di stimolo alla produttività né alla liberalizzazione dei mercati, considerato che, al momento, i giudizi critici formulati dalle principali categorie economiche si sono limitati a profili di carattere tecnico, come il divieto di compensazione dei crediti tributari.

Il dottor BELLA concorda sulla circostanza che il settore dei servizi presenti in grado di produttività sicuramente inferiore alla media degli altri paesi europei, rimarcandone la gravità, atteso che esso rappresenta attualmente una quota particolarmente ampia del sistema produttivo. A suo parere la riscontrata mancanza di politiche pubbliche volte a incentivare la maggiore produttività del terziario sconta un pregiudizio di carattere culturale, secondo il quale il sostegno all'innovazione deve essere riservato ad altri settori industriali, soprattutto per favorire un'economia da esportazione. A riguardo rammenta come la Confcommercio abbia in più occasioni evidenziato l'esigenza di prevedere incentivi, anche di carattere economico, alla creazione di aggregazioni orizzontali tra le imprese di minori dimensioni, nell'ottica di migliorarne l'organizzazione produttiva e di ridurre i costi, in modo da ottenere un diretto beneficio per i consumatori finali.

Conclude sottolineando che i principali temi di politica economica – come il sostegno allo sviluppo e alla produttività – vanno affrontati attraverso l'analisi compiuta e organica, al di fuori delle logiche di tipo emergenziale che caratterizzano spesso i contenuti delle manovre finanziarie, il cui obiettivo principale rimane la stabilizzazione dei conti pubblici.

Il presidente CALIGIURI dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 7 luglio 2010

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2243) *Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2232) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(2138) MALAN e CECCANTI. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni*: parere favorevole;

(2233) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(2169) MALAN e CECCANTI. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale*: parere favorevole;

(2234) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(2154) MALAN e CECCANTI. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia*: parere favorevole;

(2235) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(2181) MALAN e CECCANTI. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha*: parere favorevole;

(2236) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(2104) MALAN e CECCANTI. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana*: parere favorevole.

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(2226) *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 7 luglio 2010

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 7 luglio 2010

33^a Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (n. COM (2010) 256 definitivo): seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l'aiuto concesso nell'ambito del monopolio tedesco degli alcolici (n. COM 2010 336 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 8 luglio 2010, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (2262).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
 - e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
 - Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
 - RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
 - SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
 - FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
 - BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
 - Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).

– e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).

– Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

– CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

– BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).

– SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

– D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

– e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).

– DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

– Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).

- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all’articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell’articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).

- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle

province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XXI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).

– BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanaazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XXII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).

– D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XXIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

– COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XXIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XXV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XXVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).
- LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 8 luglio 2010, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 8 luglio 2010, ore 15

**ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito (n. COM (2010) 289 definitivo).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).

- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- MARAVENTANO. – Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CAFORIO ed altri. – Modifiche all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- GRANAIOLA ed altri. – Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale (1709).
 - MORANDO ed altri. – Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2102).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 8 luglio 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
 - BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
 - D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).
 - FINOCCHIARO ed altri. – Norme contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 8 luglio 2010, ore 8,45 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂ (2257) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 8 luglio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale: audizione dei rappresentanti di ANCI e di ANCITEL S.p.A.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Giovedì 8 luglio 2010, ore 14,30

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 7 luglio 2010

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE *Pag.* 163

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (INCE)

Mercoledì 7 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Roberto ANTONIONE

Incontro con il dott. Guido Paolucci, Programme Manager del Fondo InCE
presso la BERS.

L'incontro si è svolto dalle ore 8,40 alle ore 9,50.

